

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 101^ate SITZUNG

30 - 11 - 1955


INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 190:

Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige. (Art. 14-43 bis) pag. 1

Gesetzentwurf Nr. 190:

Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen für nicht zu Lasten des Staates gehende Bauten, die in der Region Trentino Tiroler Etschland durchzuführen sind. (Art. 14-43 bis) . . . Seite 1



Bolzano, 30 novembre 1955

PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Vorrei avvertire il Consiglio, anche a nome del cons. Fiorechy, che oggi alle ore 14,30 al Cinema Centrale di Bolzano sarà proiettato un cortometraggio concernente i prodotti e l'attività artigiana della Provincia di Bolzano; durerà un quarto d'ora o venti minuti. I Consiglieri sono invitati alle proiezioni di questo cortometraggio.

Continua la discussione del punto 3 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 190: "Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige..".

Art. 14

Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale anche prima delle loro risoluzioni, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15

Quando in luogo del semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 10, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indi-

cazioni prescritte dal medesimo art. 10, si può emettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a sensi dell'art. 4, può anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione allorché essa sia avvenuta con le avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 11 e 12.

In questo caso la decisione sulle osservazioni è fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità della opera.

E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Possono essere compresi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali sia necessaria ad integrare le finalità dell'opera.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alle espropriazioni delle zone attigue, quando i proprietari si obbligano a dar essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative.

Tale rinuncia, che deve essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17

A richiesta dei proprietari, da farsi entro il termine di cui all'art. 12, devono pure essere compresi tra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera, le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario

una utile destinazione, o siano necessari lavori considerabili per conservarle od usarne in modo profittevole.

E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

CAPO IV^o DELL'INDENNITA' E DEL MODO DI DETERMINARLA

Art. 18

Colui che promuove la dichiarazione di pubblica utilità, unitamente al piano particolareggiato di esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di riscontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Questo elenco è depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 11 della presente legge.

Nel caso dell'art. 15 l'elenco è pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Il proprietario deve restituire, entro il termine stabilito dall'art. 12, a colui che promuove l'espropriazione, dandone contemporanea comunicazione al Sindaco del luogo in cui si trovano i beni soggetti ad espropriazione, l'estratto dell'elenco delle indennità e del piano particolareggiato a lui notificato, indicando se accetta o rifiuta l'indennità offerta.

Entro lo stesso termine sia colui che promuove la espropriazione sia il proprietario possono procurare un amichevole accomodamento dell'indennità.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero presentate nello stesso atto di accettazione.

E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20

L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità è accettata o pattuita dagli enfiteuti che si trovano in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i proprietari diretti ed altri, a cui spetti qualche diritto sui fondi suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato negli art. 35, 37, 38 e 39.

E' posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Art. 21

L'accettazione dell'indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siano stati conclusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione,

si considerano dipendenti dalla condizione che, venendo approvato il piano, i beni ceduti siano compresi nell'espropriazione.

E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Art. 22

Scaduto il termine indicato nell'art. 19 devono essere trasmessi alla Giunta Regionale o Provinciale le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conclusi tra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da espropriarsi.

E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Art. 23

Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione delle indennità e degli accordi conclusi ordina il deposito dell'indennità accettata o convenuta presso la Tesoreria regionale o provinciale. Il Presidente del Tribunale o il Pretore competente per ragioni di valore ed avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, può autorizzare con decreto il pagamento diretto della indennità per intero o in parte all'espropriato, se sarà da questi o dall'espropriante data garanzia idonea a tutela dei diritti dei terzi.

In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa espressa menzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non precludono l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento dei beni compresi nella espropriazione.

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24

Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale forma nel termine di 10 giorni di cui all'articolo precedente l'elenco dei proprietari che non accettarono l'indennità offerta e che non conclusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e lo trasmette insieme col piano di esecuzione e con gli altri documenti al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione sono situati i beni da espropriare.

La stima di detti beni viene fatta da un perito nominato dal Presidente del Tribunale. La nomina del perito viene notificata dal Presidente della Giunta Regionale o Provinciale all'espropriante e all'espropriato con la diffida a provvedere entro il termine di giorni 10 dalla notifica alla eventuale nomina ed alla indicazione alla Giunta Regionale o Provinciale del consulente tecnico di parte che potrà assistere alle operazioni peritali.

In mancanza di notifica, entro il termine sopra indicato, del nome dei consulenti tecnici di parte, si ritiene che le parti stesse rinuncino a tale intervento.

Il perito nominato d'ufficio deve dichiarare entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina, se accetta o meno il mandato.

In caso di mancata accettazione viene nominato altro perito.

Il perito provvede alla fissazione del sopraluogo e agli avvisi ai consulenti tecnici ed alle parti del giorno e della località in cui si svolgeranno le operazioni peritali. L'avviso deve essere notificato — a cura del perito — almeno 7 giorni prima che si provveda alle operazioni.

Le spese della perizia sono a carico dell'espropriante; sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima risulta inferiore di un ottavo alla somma offerta dall'espropriante.

La relazione peritale, firmata dal perito d'ufficio, deve venir depositata nell'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale o Provinciale, entro il termine fissato nel decreto di nomina.

SCHATZ (S.V.P.): Im 2. Absatz des Art. 24 ist die Schätzung der enteigneten Gründe vorgesehen; aus ihm geht hervor, daß nur ein vom Tribunal ernannter Schätzmänn hierfür zuständig ist. Ich möchte den Herrn Assessor fragen, ob er es nicht für zweckmäßig erachten würde, daß wenigstens ein zweiter Schätzmänn, der vom Enteigneten bestimmt wird, zur Schätzung zugezogen wird, damit wenigstens ihrer zwei sind. Ich würde es für sehr zweckmäßig erachten, daß auch der Enteignete bei der amtlichen Schätzung des Wertes des enteigneten Grundstückes an der Entscheidung mitwirkt. Der Sachverständige, den der Eigentümer zuziehen kann, hat ja keine Entscheidungsgewalt, er kann nur Berater sein; die Entscheidung trifft in diesem Falle auf Grund des zweiten Absatzes dieses Artikels nur der vom Tribunal ernannte einzige Fachmann.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Der 2. Absatz des Art. 24 handelt ja nur von der gerichtlichen Schätzung, nachdem die gütliche Einigung nicht zustande gekommen ist. Diese gerichtliche Schätzung kann nur von einem Beauftragten des Gerichtes durchgeführt werden und nicht durch Beauftragte oder Vertrauensleute der Parteien mitentschieden werden. Dieser sogenannte technische Berater ist nur als Vertreter der Parteien vorgesehen, damit die Parteien auch mitreden können. Aber durch Erhöhung der Stellung und der Befugnisse dieses Beraters würde die gerichtliche Schätzung in etwas anderes umgewandelt werden und dann eben keine gerichtliche Schätzung mehr sein.

PUPP (S.V.P.): Hier heißt es, daß die Kosten der Schätzung, wenn sie geringer sind als 1/8 der vom Enteignener angebotenen Summe, zu Lasten des Enteigneten gehen. Das kommt mir etwas eigenartig vor, daß derjenige, dem sein Grund enteignet wird, am Ende noch etwas dafür zahlen muß, daß sein Grund geschätzt wird; ich finde das übertrieben.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Es handelt sich hier um eine Maßnahme, die verhindern soll, daß es der Enteignete mutwilligerweise auf die gerichtliche Schätzung ankommen läßt. Wenn sich auf Grund der gerichtlichen Schätzung herausstellt, daß nur 1/8 Unterschied ist zwischen dem Angebot und der gerichtlichen Schätzung, so ist das auch ein Zeichen, daß eigentlich die gerichtliche Schätzung mit ihrer Prozedur nicht notwendig gewesen wäre.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Nardin, Raffaelli, Vinante, al penultimo comma: sopprimere il testo "sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima risulti inferiore di un ottavo alla somma offerta dall'espropriante,,"

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Ho spiegato or ora al cons. Pupp che questa ultima proporzione mira a prevenire una insistenza da parte dell'espropriato per la cosiddetta perizia giudiziale e mira a prevenire una insistenza infondata, così come ci sono altri articoli, per esempio nel Codice di procedura civile, che mirano a combattere l'insistere o il prodursi di cause infondate.

Qui essendoci la differenza solo di un ottavo fra la offerta fatta dall'espropriante e la perizia giudiziale, evidentemente la perizia giudiziale era infondata, o solo limitatissimamente fondata. Questa è una disposizione che mira appunto a reprimere questa insistenza, facile insistenza per ottenere una perizia giudiziale a carico, in via normale, dell'espropriante.

NARDIN (P.C.I.): Noi dobbiamo metterci in mente che qui chi subisce il danno maggiore è l'espropriato, sotto ogni aspetto. Per i piccoli e medi contadini l'esproprio di tutto o di parte del fondo incide notevolmente sulle loro possibilità di vita. Questo in linea generale. I disagi sono sempre degli espropriati. Anche se ci può essere quella famosa scappatoia a cui alludeva Benedikter, diamo un po' di fiducia agli espropriati, e soprattutto facciamo una legge che, pur essendo logicamente una legge che nella pratica può esplicarsi con durezza nei riguardi di coloro che saranno espropriati, contemperi il più possibile le giuste esigenze di questa categoria.

FORER (S.V.P.): Auch mir scheint dieser Preisunterschied zwischen dem Angebot des Enteigners und der gerichtlichen Schätzung etwas zu gering, um auch

den Interessen des Enteigneten zu entsprechen. Es besteht gewiß andererseits die Notwendigkeit, nach Möglichkeit zu verhindern, daß diese gerichtliche Schätzung durchgeführt werden muß, und es wäre gut, wenn von Gesetzes wegen ein gewisser Anreiz gegeben wäre, daß ein gemeinsames Einvernehmen ohne gerichtliche Schätzung zustandekäme. Ich glaube, wir könnten diese beiden Forderungen besser in Einklang bringen, wenn wir anstatt „inferiore di un ottavo“ etwa „inferiore di un quarto“ sagen würden. Das würde bedeuten, daß der Preisunterschied doch ziemlich hoch wäre und daß man nur in einem solchen Falle annehmen könnte, daß es eine Art von — wie sich der Herr Assessor ausgedrückt hat — Mutwilligkeit ist, das Angebot des Enteigners nicht anzunehmen. Ich möchte da gleichzeitig den Vorschlag machen, daß man, um sich klarer auszudrücken, nicht „la stima“ sagen sollte, sondern „il prezzo della stima risulti inferiore di almeno un quarto alla somma offerta dall'espropriante“. In diesem Falle, glaube ich, wäre der Text klarer und würden die beiderseitigen Notwendigkeiten berücksichtigt.

(Segue traduzione).

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Nel testo della legge statale è pure previsto un ottavo, ma era inoltre previsto che si dividono a metà le spese tra espropriante ed espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia e il prezzo offerto non sia maggiore di 1/10. Quindi si tratta di una perizia giudiziale, e, come avviene normalmente nei ricorsi all'autorità giudiziaria, chi perde deve pagare le spese. Questo è il principio. Qui abbiamo lo stesso principio: chi perde deve pagare le spese. Solo è stato fissato un limite, 1/8, entro il quale l'espropriato deve pagare se non riesce a raggiungere un prezzo maggiore dell'offerta più 1/8. Non so se il Consiglio vuole aumentare il limite entro il quale l'espropriato deve pagare; però se si fissa 1/4, allora è peggio ancora per l'espropriato. Caso mai si dovrebbe diminuire.

FORER (S.V.P.): No, no!

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): La legge dice: “Le spese di perizia sono a carico dell'espropriante; sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima risulti inferiore di 1/8 alla somma offerta dall'espropriante...”. Quindi se si fissa 1/4, allora è ancora peggio per l'espropriato.

Pertanto, o si lascia 1/8 — il che è favorevole allo espropriando — o si rimette ogni cosa alla decisione dell'autorità giudiziaria.

ZANONI (D.C.): Non sono d'accordo con l'emendamento di Nardin, sarei invece d'accordo di portare quell'ottavo a 1/5 o 1/4, perché la oscillazione di 1/8 è troppo piccola, dato che la determinazione delle perizie è del tutto soggettiva.

FORER (S.V.P.): Forse mi sono spiegato male. Per capire meglio la finalità della mia proposta di emendamento faccio un esempio pratico. Un bene da espropriare viene stimato 8 milioni, cioè l'espropriante offre all'espropriando 8 milioni. L'espropriando non accetta. Si procede allora alla stima giudiziale, dalla quale risulta che il vero prezzo è inferiore di 1/8, cioè 7 milioni. In questo caso le spese della perizia devono essere pagate dall'espropriando. In base all'emendamento che ho proposto io, invece, perché la stima sia a carico dello espropriando, occorre che il prezzo di stima sia di 6 milioni, cioè di 1/4 inferiore a quello offerto dall'espropriante. E' evidente quindi che la misura da me proposta è assai più favorevole e vantaggiosa per l'espropriando.

PRESIDENTE: Avverto, per maggior chiarezza, che ci sono due emendamenti. Il primo chiede di sopprimere nel penultimo comma dell'art. 24 la frase: “sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima risulti inferiore di un ottavo alla somma offerta dall'espropriante...”. Il secondo emendamento chiede che venga inserito, sempre al penultimo comma, dopo la parola “quando...”, la frase “il prezzo della stima risulti inferiore di almeno un quarto...”. Si deve votare prima il 1° emendamento perché è soppressivo della dizione, l'altro è modificativo. Chi chiede la parola?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Sarò contrario a tutti e due gli emendamenti perché la legge nostra in questa materia fa all'espropriando un trattamento già migliore della legge nazionale; sono anche contro giustizia. Qual'è l'ipotesi di questo articolo? E' quella che l'espropriando non solo abbia offerto all'espropriato il giusto prezzo, ma abbia offerto di più. In questa situazione l'espropriando vuole la perizia; perde, però le spese deve pagarle l'espropriante che aveva offerto di più del giusto prezzo! Quindi, ripeto, secondo me, è già una misura che va oltre il limite della vera giustizia a favore dell'espropriando la norma dell'ultimo comma; non sento il bisogno di sopprimerla e renderla ancora più ingiusta oberando l'espropriante della spesa di perizia anche quando ha offerto all'espropriando di più di quanto gli spetta. Voterò contro tutti e due gli emendamenti.

NARDIN (P.C.I.): Il dire che si offre di più mi pare troppo teorico, perché si sa molto bene che...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): C'è la perizia!

NARDIN (P.C.I.): E dagliela con la perizia! Ma si sa molto bene che è un po' come il gioco in borsa. Quando in una zona ci sono terreni da espropriare, si ha un bel dire: valutiamoli secondo il libero mercato! Queste sono finzioni; al centro della cosa sta la svaluta-

tazione che è implicita dal momento in cui si decide di espropriare quei terreni. Questo è quello che regola la mente di tutti in questi frangenti. Quindi è difficile dire che si offre di più. Di che cosa di più? Della perizia?

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Certo!

NARDIN (P.C.I.): Ma la perizia soggiace appunto alla legge, per cui l'immobile soggetto ad esproprio si svaluta immediatamente. Questo è l'inconveniente maggiore per gli espropriandi, e per ovviare a ciò è proposto l'emendamento soppressivo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Guardi, cons. Nardin, si tratta di sapere se si può o non si può avere stima nella perizia giudiziale, disposta dall'autorità giudiziaria; un perito giudiziale il quale, valutando il bene soggetto ad esproprio, tenesse conto che esso è svalutato perché ormai è in atto un procedimento di espropriazione, non sarebbe assolutamente degno di assolvere la sua funzione. Nella mia vita professionale non mi sono mai trovato di fronte ad un perito così scriteriato da dire "il bene lo valuto svalutato,,"; è evidente che nel procedimento espropriativo l'accertamento dei valori è fatto per stabilire il valore reale, effettivo, del bene da espropriare così come esso è, e non come si trova in conseguenza di un procedimento di espropriazione. Sarebbe assolutamente assurdo il contrario. Ora, guardi, devo pensare che questo criterio nella mente di un qualunque perito giudiziale appaia evidente e apparirà evidente al magistrato stesso che disporrà la perizia. Sarebbe un'ingiustizia enorme andare a valutare il bene in base al valore perduto, ma si deve valutarlo in base al valore effettivo, reale, come se non esistesse l'espropriazione. A questa considerazione aggiungiamo l'altra, che, comunque, anche se l'espropriato ha sbagliato i suoi conti e ha chiesto di respingere una proposta superiore alla stima dell'espropriante, non paga le spese se la differenza non è maggiore di 1/8 fra i due valori; questo è già un altro accorgimento. Ma se sopprimiamo questo articolo, chi non farà l'esperienza della perizia? Lo faranno tutti! Tanto, lo fanno a carico dell'espropriante; ci riescano o non ci riescano, spese non ne hanno. E' questa la situazione che vogliamo creare?! Non è giusto. Ho visto ieri, ho sentito ed ho seguito ieri, parecchi interventi Suoi su questa legge, dove ho notato il desiderio di equilibrio nella valutazione delle situazioni, anche a difesa dei proprietari. Ma qui Lei va, secondo me, assolutamente al di là di questo equilibrio. Bisogna considerare la perizia giudiziale per quello che essa è; normalmente opera obiettivamente. Tuttavia se la stima fa risultare l'offerta dell'espropriante superiore anche al valore effettivo, come può darsi che sia per tante ragioni, anche per la sollecitudine nello sbrigare le cose (alle volte per un bene di 1 milione,

dare 1 milione e cento, ma sbloccare subito la questione e poter procedere all'occupazione, non aver grane, è cosa che gli esproprianti fanno) la legge dà una soluzione equa al caso. Ora, valutando il tutto, a me pare che faciamo una buona cosa a lasciare le cose come sono state proposte dalla Giunta, proposte secondo le quali le situazioni vengono valutate non secondo un rigoroso criterio di giustizia soltanto, ma secondo un criterio di giustizia che equamente sia più indulgente verso l'espropriando che verso l'espropriato.

VINANTE (P.S.I.): Mi permetto un'osservazione. Nel caso che non venisse accettata l'offerta che fa lo espropriante viene nominato il perito, e la decisione del perito dovrebbe essere decisiva. Ora, nel caso che il perito avesse da fissare un prezzo inferiore all'offerta, l'espropriando che chiede la perizia viene a subire doppio danno: un prezzo inferiore a quello offerto e per di più le spese di esproprio. Ciò è in palese contrasto con quanto Lei, sig. Presidente, ha detto poco fa. Sarebbe pertanto giusto che la perizia venisse pagata dallo espropriante.

FORER (S.V.P.): Anch'io ritengo che la proposta di soppressione non deve essere accolta dal Consiglio. Noi tutti sentiamo la necessità di conciliare le esigenze di tutte due le parti interessate. Dal punto di vista teorico posso anche essere d'accordo con il ragionamento del Presidente della Giunta, il quale dice: "è stato offerto un prezzo giusto e se la stima giudiziale è inferiore la giustizia chiede che la stima, che è stata provocata dall'espropriando, debba essere pagata da lui,,". Però l'esperienza pratica del passato non credo che ci dia in questo campo le garanzie necessarie che le cose nel futuro possano andare come ritiene il Presidente della Giunta. A parte l'esperienza, è una esigenza, credo, di ciascun legislatore di tutelare in genere maggiormente gli interessi di coloro che sono i più deboli; in questo caso non può esservi dubbio quale delle due parti è meno forte. Perciò ritengo che, appunto per la finalità di raggiungere una maggiore giustizia ed anche per indurre l'espropriante a offrire somme maggiori per evitare la stima giudiziale, sia giusto che l'ottavo venga ridotto ad un quarto.

PRESIDENTE: Ripeto che prima si vota l'emendamento che prevede la soppressione della frase: "sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima risulti inferiore di 1/8 alla somma offerta dall'espropriante,,". Poi, se questo non viene accolto si passa alla votazione dell'emendamento modificativo.

NARDIN (P.C.I.): Scusatemi se vi intrattengo qualche minuto. Caro Albertini, io l'ascolto sempre volentieri, se Lei non ascolta volentieri me mi tolleri, cosa vuole che le dica; c'è un trattato sulla tolleranza di Voltaire, le consiglio di leggerlo!

Comunque c'è un'altra argomentazione da fare a sostegno della nostra richiesta. Gli argomenti portati dal Presidente Odorizzi sono argomenti che valgono, però c'è anche da dire questo: l'offerta da parte dell'espropriante viene fatta ai contadini, i quali non so fino a che punto conoscano il valore della terra, degli immobili, secondo il mercato corrente. I contadini sono una categoria che spesso volte subisce degli imbrogli, il che significa che i contadini non sempre sono aggiornati. In ogni caso ci può essere una parte di loro — e io penso sempre a quella parte che non è al corrente con queste regole del mercato — che logicamente deve rivolgersi a qualcuno per poter controllare questa offerta. Ecco perché parecchi vogliono esperire questa via giudiziaria della perizia, appunto per provocare una valutazione autorevole e disinteressata. Comunque possiamo anche non insistere e votare l'emendamento del collega Forer, che per lo meno attenua l'ottavo che troviamo inserito nell'art. 24.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle che sono state fatte. Noi forse siamo portati qualche volta a teorizzare eccessivamente le figure giuridiche che si trovano in un provvedimento di legge. Se invece di teorizzarle e arrivare per questa strada al tipo, definito un momento fa dall'Assessore Benedikter, dell'espropriando che avendo la strada libera diventa ipso facto il litigioso che pianterà senz'altro la grana se invece di metterci su questa strada stiamo sul concreto e vediamo chi sono i due soggetti che si trovano di fronte, noi dobbiamo, dal punto di vista politico se non giuridico, tenere conto del diverso piano su cui si trovano generalmente, ed in modo particolare nelle nostre provincie, i due protagonisti. Da una parte quasi sempre l'ente pubblico; se si tratta di enti privati peggio ancora, perché i fini che essi perseguono non sono se non teoricamente di pubblica utilità, praticamente sono di privata utilità, perché quando si tratta, per esempio, di concessioni di sfruttamento idroelettrico si può dichiarare la pubblica utilità perché è la collettività che ha bisogno di maggiore energia elettrica, ma sul piano pratico e concreto la pubblica utilità si riduce ai dividendi della Edison o di qualche altra società, quasi sempre privata. Dall'altra parte c'è il singolo, che in un caso su cento potrà essere il furbone definito prima qui dentro, il quale cercherà e troverà tutti gli appigli possibili ed immaginabili per farsi pagare il più possibile e sfruttare la situazione, però negli altri 99 casi è il povero solito nostro pantalone. Ieri, mentre il Consiglio iniziava la discussione di questa legge che dovrebbe regolare questa materia ex novo, neanche a farlo apposta sono capitato in un comune del Trentino dove ci sono circa 50 espropriati — che tra il resto non sanno ancora bene da chi, se dall'amministrazione degli usi civici che aveva cominciato il lavoro,

o dal comune che è subentrato dopo — i quali sono stati espropriati senza decreti, senza notifica, senza offerte di indennizzo, questo nel 1950; hanno avuto in molti casi le viti tagliate 15—20 giorni prima della maturazione e della vendemmia; dove sono state tagliate le viti sono passati dei mesi prima che un operaio entrasse a dare un solo colpo di piccone, e nessuno sa che cosa prenderà, se prenderà qualche cosa. Dunque vedete che non c'è il pericolo che con questa facilitazione gli espropriandi insorgano e ne approfittino per iniziare delle cause od altro. D'altra parte da questo pericolo c'è un modo semplice per gli esproprianti di difendersi: quello di fare delle offerte remunerative e tranquillanti. E' vero che ci saranno i casi dubbi, i casi in cui uno crede di aver finalmente trovato la SISAL, quando ha da fare con la Edison, l'Avisio o la Trento-Malè; ma penso che in genere ci sia qui una certa capacità di valutazione; e se con questa valvola di sicurezza, posta a favore di chi per definizione è il più debole, si influirà in certo senso sugli esproprianti, che sono i più forti dal punto di vista economico e sociale perché convincano gli espropriandi a non fare la causa, avremmo fatto una buona cosa.

D'altra parte il ragionamento che faceva il Presidente della Giunta è giusto fino ad un certo punto, perché si può anche rovesciare, e me lo rovesciava con due cifre sul giornale il collega Vinante, il quale mi ha autorizzato a riferire il suo pensiero. Dice: non è proprio vero quello che afferma il Presidente della Giunta, perché quando uno, al quale è stato offerto 100, ritenga in buona fede che 100 sia poco e faccia opposizione e si veda poi stimato il proprio fondo, il proprio bene immobile a 80, è *becco e bastonato*, perché ci ha rimesso la parte minore della stima rispetto all'offerta e per di più deve pagare anche le spese della perizia. Quindi mi pare che il pericolo denunciato dall'Assessore Benedikter non sussista, se non in misura molto limitata. Non voglio escludere che ci siano i piantagrane; ne conosco anch'io qualcuno di quelli che quando vedono uno che pianta il picchetto in campagna piombano a Trento dall'avvocato, e finiscono poi per rimetterci le penne il più delle volte, e pagano, e ci rimettono lo stesso di propria borsa.

Ma è un caso eccezionale. Noi dobbiamo tenere conto che ci troviamo di fronte a della gente che viene danneggiata, che, secondo l'art. 25, non può essere indennizzata sufficientemente. Teniamo conto che attraverso la legge oltre che stabilire dei giusti criteri di indennizzo faremo una cosa buona se muoveremo una legge perché gli esproprianti si comportino in maniera tale da evitare il ricorso alla perizia giudiziale, cioè offrano veramente dei prezzi remunerativi.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): So che è il mio terzo intervento su questo argo-

mento, ma è stato stabilito che la Giunta proponente possa intervenire senza limite di numero. E' un tema che può appassionare proprio per quelle ragioni di indole equitativa che ispirano gli interventi, di qui e di lì. Il cons. Raffaelli parte dalla considerazione di un fatto che gli è capitato sottomano ieri, che io ignoro, e di cui ammetto senz'altro l'esistenza. A questo proposito posso dire che riconosco che l'espropriante, si trovi ad essere ente pubblico, organizzazione industriale o altro, è una forza economica organizzativa prevalente di fronte all'espropriato. E questa è la normalità. Devo però dire, per obiettività, che ho seguito, soprattutto in questi ultimi anni, una serie notevolissima di questi casi un po' anche direttamente. Pensi, caro Raffaelli, che noi siamo esproprianti nell'Avisio...

RAFFAELLI (P.S.I.): Non farei questo discorso per l'Avisio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): ...e sa come ci siamo comportati e ci stiamo comportando. Ho visto e sono intervenuto in parecchie altre espropriazioni dove sono riuscito a ottenere dei criteri che ho considerato obiettivamente equi. Tuttavia è vero che normalmente l'espropriando ha una forza molto inferiore a quella dell'espropriante. Ed è vero che la legge spesso non ha operato soddisfacentemente né per la tempestività degli interventi, né per il modo con cui si è svolta la procedura. A questo secondo proposito dobbiamo dire che, fatta la legge, dobbiamo sperare di essere in grado di applicarla, e, se la applicheremo, questi inconvenienti di forma e di tempo, che sono in pratica lesivi del diritto del privato, impopolari e ingiusti, non avranno a ripetersi. Se dovessimo pensare che, fatte le leggi, noi stessi non le attueremo, ci troveremmo in partenza in una situazione piuttosto penosa. Speriamo invece di saper fare poi l'applicazione fedele della legge, nel qual caso le situazioni del passato non dovrebbero più ripetersi. Ma adesso vengo all'argomento di merito. Lei dice: "facciamo in modo di spingere gli esproprianti, forza prevalente, ad evitare i giudizi di stima, presentando offerte che siano piuttosto elevate; togliamo loro il desiderio di fare l'inverso...". Ma, guardi, che sopprimendo la disposizione di quest'articolo noi facciamo esattamente l'inverso. Si metta nei panni di un espropriante che non abbia molta sensibilità e molti scrupoli; egli dirà: "se io offro molto, gli espropriandi possono fare la stima e pago le spese anche vincendo; mi conviene senz'altro offrire poco, mi faranno fare la stima, la pago, se mi diranno di pagare di più, pago di più, se no la mia situazione è già migliorata dal fatto che ho tenuta compressa l'offerta...". Credo, invece, che proprio mantenendo questa regola per cui, come avviene in ogni causa, chi perde paga, potremmo indurre l'offerente, l'espropriante, a fare offerte migliori, La

possibilità di offerte migliori è senza dubbio favorita piuttosto dalla legge come l'abbiamo proposta noi della Giunta che dalla proposta di emendamento.

MENAPACE (Indipendente): Dopo l'intervento di Raffaelli devo anche dichiarare che facendo parte della Commissione agli Affari Generali ed avendo esaminato con il Presidente Ereckert, che ha in questa materia larghissima esperienza, i singoli articoli e su ciascuno discusso, sono d'accordo con il testo proposto. Ma il rilievo fatto da Raffaelli è fondamentalmente un rilievo giusto, contro il quale però, come osservava anche ora il Presidente della Giunta, non possiamo fare nulla e nello stesso tempo si può fare qualche cosa. Non possiamo fare nulla dal punto di vista generale, perché l'espropriando è sempre dalla parte della vittima, in quanto colui che espropria, sia un ente pubblico, sia un potente fattore dell'economia pubblica, è naturalmente più forte del singolo, al quale chiede di cedere una parte del suo terreno, e fra questi elementi metto anche l'ente pubblico, il quale naturalmente di fronte al privato ha sempre mille modi di far valere a dritto e a storto i suoi motivi. In questo caso condivido un po' la tesi del grande Karl Burckhardt che diceva: "die Macht ist böse...". Ma ammesso questa che è una situazione fatale, direi che il rilievo di Raffaelli ha un'importanza notevole perché la sua osservazione tocca un nostro generale malcostume. Teniamo conto che in questi primi articoli non si parla di espropri di carattere di urgenza, dei quali si parla dopo. E' un segno del malcostume vigente quello di far passare un grandissimo numero di opere che non sono urgenti sotto la clausola dell'urgenza; basterà citare la recente Trento-Malè, la quale pure è nata sotto il carattere di urgenza e di indifferibilità. Qui non siamo nei casi di urgenza e di indifferibilità, ma nel caso di esproprio normale, ed ecco che l'intervento di Raffaelli illustra e pone l'accento su un aspetto del malcostume vigente. Infatti gli enti pubblici e le grosse società spesso che cosa fanno? Si mettono ad agire, vanno a piantare picchetti, mandano gente a far misurazioni, la gente dei paesi vede persone che vanno e vengono, misurano e registrano, fanno segni e nessuno sa niente. Perché si è in questa situazione? Perché la legge non viene osservata; perché non si tratta qui della fase preliminare, qui siamo già nel vivo del discorso, siamo già in quella fase in cui si parla di stime, stime di appezamenti che devono essere espropriati. Se fosse praticato regolarmente il criterio per cui l'ente che espropria segue attentamente le disposizioni di legge, dà le comunicazioni previste, depone e fa deporre presso le cancellerie comunali le mappe con l'indicazione, come previsto, delle particelle che vengono espropriate, i nominativi dei proprietari, con il prezzo di stima, se tutte queste norme fossero osservate, non accadrebbe più che in alcuni paesi ad un certo momento la popolazione

scopre che si sta per espropriare un appezzamento di terreno per fare una certa opera, di cui, non ha mai saputo niente, quando già sarebbero scaduti i termini della deposizione. Spero e mi auguro che quel modo di lasciar correre e soprattutto, come ho già detto, quel sistema di trasferire le clausole di urgenza per ogni questione per cui vengono spesso sovrapposti determinati criteri, possa venir corretto dall'esistenza della legge regionale che faccia valere i principi contenuti nelle diverse disposizioni, e per quanto riguarda le espropriazioni normali possa far giudicare normalmente e stabilire la stima dei terreni in modo che l'espropriando trovi le necessarie protezioni e garanzie, e per il valore del suo terreno anche quelle condizioni a cui possa aderire con una certa tranquillità.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo della seconda frase del penultimo comma dello art. 24: respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli.

Adesso, in ordine di tempo, viene prima l'emendamento presentato dai cons. Schatz, Forer, Pupp, che chiede di inserire all'ultimo comma, dopo la parola "quando,, la frase "il prezzo della stima risulti inferiore di almeno un quarto,,. Poi è stato presentato un emendamento concernente la stessa materia, a firma Zanoni, Fronza, Molignoni, che dice: "Qualora la stima risulti inferiore di un sesto alla somma offerta dall'espropriante,,. Va prima messo in votazione quello di Schatz, Forer, Pupp, per ordine di tempo, poi l'altro.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Come ha osservato il Presidente della Giunta, ci sono quei due principi che devono essere contemporati — il principio "chi sbaglia paga,, ed il principio della "tutela del più debole,, — e non si potrebbe adottare una via esclusiva come proposto dall'emendamento soppressivo. Si deve tenere presente che la legge statale è stata fatta nel 1865, quando da un lato predominava la concezione liberistica e dall'altro le espropriazioni erano molto meno numerose e meno estese di oggi. La via di mezzo sta nel fissare una percentuale, al di sotto della quale anche la tutela del più debole cessa e riprende vigore il principio "chi sbaglia paga,,. Sarei personalmente per l'aumento al quarto, anche perché si può trovare un nesso logico fra l'aumento che è stato proposto e le disposizioni successive degli articoli 26, 27, dove si fa anche riferimento al quarto: "Se il vantaggio che l'espropriato ha in seguito all'espropriazione, è stimato a più di un quarto della indennità, il proprietario può abbandonare all'espropriante l'intero immobile per il giusto prezzo stimato a termine dell'articolo precedente, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile,,. Anche qui si fa riferimento alla misura del quarto anziché dell'ottavo o del sesto. Quindi, per una

maggior difesa dell'espropriando, che è normalmente il più debole, io personalmente voterò a favore dell'aumento al quarto.

PRESIDENTE: Allora passiamo alla votazione. E' posto ai voti il primo emendamento: 15 favorevoli, 11 contrari. L'emendamento è accolto, per cui l'altro emendamento che prevede un sesto, cade.

E' posto ai voti tutto l'art. 24: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti.

Art. 25

"L'indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo che a giudizio del perito avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita,,.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Il Presidente del Consiglio ha letto il testo proposto dalla Commissione, cioè senza le parole "nei casi di occupazione totale,,. Devo comunicare che la Giunta Regionale insiste nel mantenere la proposta del testo originale, cioè per quanto concerne l'art. 25 mantenere anche le parole "nei casi di occupazione totale,, , e quindi intende mantenere i successivi articoli 26 e 27 nella loro dizione originaria. A prescindere dalle considerazioni che hanno indotto la Commissione a sopprimere l'art. 26 ed a modificare l'art. 27 — perché è ben nota la complicatezza dei calcoli che vi sono connessi, in quanto senza la matita alla mano e senza un esempio pratico non si può capire la portata di questa disposizione — sopprimendo l'art. 26 si verrebbe ad eliminare qualsiasi disposizione fatta per la fattispecie in cui in seguito ad un'espropriazione il pezzo di superficie terrestre attiguo perda di valore, e quindi possa essere svalutata ai fini della libera contrattazione sul mercato, in quanto l'art. 27 si riferisce alla fattispecie in cui i terreni attigui aumentino di valore; mancherebbe cioè qualsiasi disposizione per il caso in cui i terreni attigui diminuiscano di valore in seguito alla espropriazione. Quindi il disposto va mantenuto soprattutto per questa ragione. Inoltre vi è il fatto che se una legge, che risale a quasi un secolo fa, si modifica nelle sue disposizioni fondamentali che hanno già una lunga prassi giurisdizionale, per forza di cose si influisce anche sugli altri punti, e questa è la disposizione centrale della legge, perché involge il concetto dell'indennità e delle diverse fattispecie che possono occorrere.

PRESIDENTE: Osservo che per regolamento il Consiglio discute e vota sul testo della Commissione, e quindi per tornare al testo della Giunta è necessario un emendamento sostitutivo o attendere che il Consiglio respinga il testo della Commissione.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Nell'esame dell'art. 25 bisogna prendere in considerazione anche gli art. 26 e 27, perché so-

no in connessione tale che non si può scindere un articolo dall'altro. In Commissione abbiamo sostenuto il principio secondo cui se uno viene espropriato dell'intero fondo deve avere quel prezzo che si può ottenere nella libera contrattazione. Ciò dovrebbe avvenire anche se si espropria solo una parte, senza riguardo se l'altra parte sarà aumentata o meno, perché uno che viene espropriato ha quasi sempre un danno e l'aumento del residuo pezzo del terreno è più teorico che pratico. Mi sembra opportuno leggere tutti tre gli articoli prima di esprimersi definitivamente sull'art. 25.

PRESIDENTE: Emendamento a firma Benedikter, Odorizzi, Pedrini, che chiede il ripristino all'inizio dell'articolo della dizione: "Nei casi di occupazione totale,, e poi continua.

MITOLO (M.S.I.): Le ragioni per le quali la Commissione aveva proposto di modificare il progetto presentato dalla Giunta erano state dettate da criteri di carattere pratico, al fine di semplificare questi 3 articoli che sono fra i più importanti della legge, come ognuno si può rendere conto. Ritengo che non ci siano motivi validi per sostenere la tesi che oggi la Giunta riaffaccia, e pertanto restano validi quei motivi di semplificazione che hanno dettato la decisione della Commissione. Infatti, se si parte dal presupposto logico che l'indennità è dovuta sia nel caso di occupazione totale, sia nel caso di occupazione parziale, non si vede il motivo per cui si devono fare queste distinzioni. Una volta infatti che si è demandata a un perito la valutazione dell'immobile è indifferente che esso sia in tutto o in parte da espropriare, e quindi non vedo il motivo per il quale si deve mantenere questa distinzione. Mi pare più logico e semplice mantenere la proposta della Commissione per i motivi già esposti dall'avv. Erckert, Presidente della Commissione stessa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Questa volta, come tante altre volte, la discussione è proprio utile, perché fa capire da quale punto di vista la Commissione ed i membri della Commissione sono partiti nel proporre questo emendamento. Infatti quando lessi le proposte di emendamento della Commissione, arrivato a questo punto, mi sono chiesto: ma perché si fa una proposta di questo genere? Ora lo capisco. Però devo dire che mi pare che siete caduti involontariamente in errore. I tre articoli, 25, 26, 27, vanno realmente esaminati contemporaneamente, perché esiste un concatenamento di criteri che va messo in luce. Gli art. 25, 26 e 27 prevedono tre situazioni nettamente diverse...

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono tre chiavi di valutazione diversa!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): ...e tre chiavi di valutazione diversa. Bisogna

vedere se tutte tre hanno la loro ragione di essere... Secondo me sì, perché al primo articolo si prevede l'occupazione totale e il criterio di indennizzo, prezzo giusto di una libera contrattazione di compravendita. Qui, vede, Nardin, ritornando alla discussione di prima, non può essere stabilito un prezzo che tenga conto della svalutazione che il bene ha subito perché c'è in corso una contrattazione, il prezzo deve essere il giusto prezzo della libera contrattazione di compravendita.

Seconda ipotesi: espropriazione parziale dell'immobile. Questa seconda ipotesi si suddivide in due: quella dell'art. 26 e quella dell'art. 27. Nella prima ipotesi si è previsto uno smembramento dell'immobile che porta una danneggiamento anche all'altra parte, alla parte che resta in proprietà del titolare, non dell'espropriante, resta all'espropriando e non all'espropriante. E guardi che situazioni di questo genere se ne presentano moltissime. Se dicessimo al proprietario di un fondo rurale, coltivato, di tagliar via una fetta e gli si paga il valore della fetta dimenticando che quell'altra che rimane si è svalutata per questo smembramento, non faremmo una opera di giustizia. Il dare in questi casi solo il giusto prezzo di mercato della parte espropriata non è opera di giustizia, perché la parte che rimane all'espropriando ha perduto di valore per effetto dello smembramento. Giustizia vuole che anche quel minor valore venga pagato. Ecco la ragione dell'art. 26, ed ecco perché la Giunta dice che in questo caso non è d'accordo con la proposta della Commissione.

L'art. 27 prevede un'altra e diversa situazione. C'è un'opera pubblica, ad esempio una strada; lo smembramento di un fondo pone l'espropriante nella necessità di dare all'epropriato il giusto prezzo di quel fondo, ma che cosa avviene? Per effetto della costruzione di quella strada la parte rimasta del fondo al proprietario si è di gran lunga rivalutata, perché la zona è diventata zona edificiale, mentre prima non lo era, perché sono facilitati gli accessi allo stabile "A., che si trova in quella zona, e allo stabile "B.,; ecco che in questo caso si tiene conto di questo maggior valore.

Se si vuole essere equilibrati nell'esame di queste tre diverse situazioni tutti tre gli articoli devono rimanere al loro posto, e le proposte della Commissione, che adesso ho capito giustificate da un desiderio di equilibrio, secondo me vanno respinte perché non attuano alcun equilibrio.

MITOLO (M.S.I.): Secondo me le ipotesi non sono tre, ma soltanto due; quella prevista dall'art. 26 è contenuta implicitamente nell'art. 25. Quando il Presidente della Giunta mi dice che nell'art. 26 è prevista l'ipotesi di una svalutazione della parte che resta al proprietario, all'espropriando, dopo l'espropriazione, io comprendo e dichiaro che l'art. 26 contiene questa cosa ma nessun

danno deriva all'espropriando dalla soppressione dello art. 26 perché nell'art. 25 abbiamo detto che il giudizio del perito deve essere quello che può sortire da una libera contrattazione di compravendita, cioè il prezzo che deve essere calcolato è quello che deve risultare da una libera contrattazione; applicando questo criterio nella libera contrattazione di compravendita si può tener conto anche della svalutazione che il terreno, il pezzo di terreno residuo, viene a subire in caso di espropriazione. Non viene soppressa questa possibilità. Nella libera contrattazione il proprietario dirà: "se mi portate via questo pezzo di terreno, quello che mi resta diminuisce di valore; dal momento che voi me lo volete portar via mi dovete pagare anche la svalutazione che me ne deriva...". Ecco perché abbiamo ritenuto di sopprimere lo art. 26.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): La libera contrattazione che il perito si mette davanti agli occhi, allo scopo di stabilire il giusto prezzo, non è la contrattazione, influenzata dalla necessità che interverrebbe tra espropriante e espropriato. Fra lo espropriante e l'espropriato in una libera contrattazione, io espropriato parziale dico all'espropriante: pagami senz'altro anche la svalutazione della parte che mi rimane. Ma l'ipotesi della libera contrattazione che il perito si mette davanti agli occhi è la libera contrattazione dei mercati, e al mercato io che compero dico: "ti compero quella fetta e non compero quell'altra; che tu quell'altra te la trovi svalutata, è fatto tuo, fatti pagare la differenza da chi ti espropria; io ti compero la parte che mi interessa e nella libera contrattazione quella tale parte la pago 10, mentre tu hai un danno di 15...". Ecco perché è molto più chiaro tenere evidenti le due situazioni. Capisco che voi avete pensato che le cose si sarebbero svolte con equilibrio e che sarebbe stata anche considerata la svalutazione, ma è meglio che la legge lo dica esplicitamente, perché così ogni equivoco è tolto.

ZANONI (D.C.): Anche secondo me va respinta la proposta della Commissione per le ragioni dette dal Presidente, perché altrimenti la legge senza l'art. 26 risulterebbe senz'altro carente.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): La Commissione è partita dallo stesso punto di vista del Presidente Odorizzi per quanto riguarda l'esproprio parziale; però, stando all'art. 26 come si presenta, potrebbe verificarsi il caso che in seguito all'espropriazione di una parte del fondo venga aumentato il valore della parte residua in modo tale, che l'espropriando non riceve più nulla, anzi dovrebbe infine pagare qualche cosa per questo... beneficio di esproprio. Perciò abbiamo detto che nella stima si può prendere in considerazione l'aumento che è necessario per equiparare il danno subito per la restante parte.

MENAPACE (Indipendente): Dichiaro che voterò a favore della formulazione della Commissione perché le discussioni avute in sede di Commissione mi sembrano più persuasive di quelle svolte in questo momento riguardo all'oggetto. Infatti nell'ultimo suo intervento il Presidente della Giunta prefigura una persona ipotetica che diventa un terzo uomo nei confronti di quelle due persone che sono configurate effettivamente nell'articolo. Infatti diceva: se uno viene a chiedere una porzione di terreno in libera contrattazione e quindi a un determinato prezzo e l'espropriando chiese che l'acquirente si prenda anche quell'altra parte, il proponente può rispondere "ma perché devo comperare quell'altra parte, fattela comprare dall'espropriatore...". Ora, è proprio lo espropriatore che viene a fare questo discorso, non è che ci sia una terza persona che viene su una base di libera contrattazione a comperare da uno determinate estensioni di terreno, ma è un espropriatore che per determinati motivi chiede la parte di un determinato bene, di un fondo che viene valutato nella libera contrattazione a un determinato prezzo. Mi pare giusto che il proprietario dica: "visto che ti prendi questa porzione e che il resto viene effettivamente svalutato, prenditi anche quell'altra...". Se dal colloquio non risulta una conclusione positiva, noi, in quanto formulatori di un articolo, poniamo l'espropriato in una situazione peggiore di quella che è la realtà delle trattative, perché diciamo che quando tutto il fondo fosse espropriato il titolare avrebbe diritto avrebbe diritto al prezzo che viene raggiunto con la libera contrattazione, ma gli diciamo che viceversa, se si trattasse di alienare parte soltanto, non avrebbe più questa base. Quindi lo lasceremo all'arbitrio di chi volesse, credendo di volerlo fare, acquistare anche le parti residue. Mi sembra che il togliere l'inizio, questa prima parte dell'art. 25, va a vantaggio della parte debole, cioè dell'espropriato che abbiamo già più volte nominato e che deve essere protetto dalla legge. Ora se lo proteggiamo anche quando la sua parte non viene espropriata per intero facciamo il bene dell'espropriato e portiamo in suo favore un argomento che altrimenti verrebbe tolto.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta, a firma Benedikter, Odorizzi, Pedrini, di ripristino, all'inizio dell'art. 25, della dizione: "nei casi di occupazione totale...". D'accordo con questa proposta? E' approvata con un voto contrario, due astenuti e 24 favorevoli. Altro emendamento presentato all'art. 25, a firma di Vinante, Nardin e Raffaelli: aggiungere alla dizione dell'art. 25 le parole "al momento della emissione del decreto...".

VINANTE (P.S.I.): Lo scopo dell'emendamento è quello di fissare un termine entro cui il perito deve esprimere il valore del bene espropriato. E questo per il fatto che possiamo avere una dilazione di termine soprattutto quando ci fosse qualche opposizione all'espro-

prio, nel qual caso a me sembra che il tempo più opportuno sia quello che viene perfezionato con il decreto di esproprio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): E' giusto!

VINANTE (P.S.I.): Mi pare che con la proposta di emendamento, da quanto ho capito, è d'accordo anche il Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Dite: "Decreto di espropriazione,,!

VINANTE (P.S.I.): Decreto di espropriazione.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): O dichiarazione di pubblica utilità?

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Sono d'accordo. Cito un caso. E' successo che la prima occupazione è stata fatta nel 1935 ed il decreto di esproprio è venuto nel 1939, e naturalmente i prezzi subirono una notevole diminuzione. E' quindi giusto che il prezzo sia fissato nel momento della emissione del decreto, il quale costituisce titolo per chiedere il trasferimento della proprietà nel libro fondiario.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Il decreto di esproprio!

PRESIDENTE: Allora dovete presentare un emendamento all'emendamento.

MITOLO (M.S.I.): Ma c'è un emendamento?

PRESIDENTE: Sì, c'è un emendamento.

MITOLO (M.S.I.): Sono contrario a questo emendamento, perché, come ha rilevato il Presidente Erckert, il momento dell'esproprio, che è un atto amministrativo, non coincide quasi mai con il momento dell'occupazione, e con l'occupazione che si determina l'eventuale maggior valore o l'eventuale diminuzione di valore del terreno rimasto. Questo dell'occupazione è un momento essenziale, perché determina il cambiamento del valore economico, in meno o in più, del pezzo di terreno che resta.

PRESIDENTE: Ci sono tre opinioni diverse: una "al momento della emissione del decreto,, , un'altra "al momento della espropriazione,, e una terza "al momento della emissione del decreto di esproprio,,. Se ci sono altre proposte, prego di farle presenti.

VINANTE (P.S.I.): La mia proposta era quella che ho cercato di precisare e cioè che il prezzo deve essere determinato al momento della emissione del decreto di esproprio. Credo che quanto ha affermato l'avv. Mitolo sia contenuto in un altro articolo, cioè quando vi è l'oc-

cupazione provvisoria del suolo, nel qual caso sono d'accordo — mi pare che sia l'art. 52 — che sia stabilito che l'indennità deve essere determinata al momento dell'effettivo trasferimento del bene. Però quello prevede il caso della provvisoria occupazione, questo viceversa prevede l'indennità che viene fatta normalmente ove non esista l'occupazione provvisoria del bene. Ritengo che i due argomenti possano essere contemplati uno all'art. 25 che stiamo discutendo, e l'altro all'art. 52 quando parleremo della occupazione provvisoria. E quindi chiedo che sia completato il nostro emendamento nel senso di dire: "al momento dell'emissione del decreto di esproprio,,.

PRESIDENTE: "Al momento dell'emissione del decreto di esproprio,,.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Il principio è giusto, però faccio presente che ci saranno delle difficoltà perché prima che si emetta il decreto di esproprio bisogna fare la stima, cosa che va bene nell'esempio che ho detto io, quando si tratta di una distanza molto forte. Se prima si fa la stima ed un mese dopo si emette il decreto di esproprio, allora tutto è in regola. Ma se oggi si fa la stima e si procede all'occupazione e l'autorità emette il decreto di esproprio dopo 4 anni, come si è verificato tante volte, allora c'è motivo di ripetere e di rifare la stima. Questo sarebbe il senso del suo emendamento, quello che ho spiegato.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Questa è la norma generale, poi vi sono i casi singoli.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi è d'accordo alzi la mano.

RAFFAELLI (P.S.I.): Si sono discussi tutti gli emendamenti?

PRESIDENTE: Non ci sono altri emendamenti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ci può essere una discussione generale sull'articolo? ...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Metta in votazione, Presidente!

RAFFAELLI (P.S.I.): E se volessi parlare?

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Parla!

RAFFAELLI (P.S.I.): Grazie.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Lo ha già chiesto il Presidente!

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli sullo articolo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non l'ha chiesto il Presidente! Mi permetto una osservazione di carattere generale. L'articolo praticamente riprende e ripete quasi alla lettera l'articolo corrispondente della legge nazionale del 1865. Io sono convinto che il legislatore di allora ha meditato molto più di quanto non abbia potuto meditare io e, probabilmente, anzi senz'altro, con molta più conoscenza di dottrina e pratica in materia. Sono anche convinto che i novanta e più anni di pratica applicazione di questa legge e di questo criterio di valutazione, se hanno dato luogo ad una quantità enorme di discussioni e di inconvenienti, sono stati però altrettanto un valido e serio collaudo della giustezza del criterio stesso. Però dobbiamo tener conto della vastità del terreno sul quale dovrà essere applicata la legge regionale. Penso che se si fosse trattato di fare questa legge alcuni anni fa, al principio dell'esercizio dell'autonomia, per affrettarsi a prendere possesso di una delle facoltà concesse dal nostro Statuto la cosa poteva anche passare inosservata e senza rilievi, appunto perché era giustificata dalla fretta e dall'urgenza. Siccome sono passati sette anni e c'è da presumere che in questi anni non si sia dormito per dormire, ma si sia aspettato di fare questo provvedimento per vedere, c'era da attendersi, secondo me, uno studio per un miglioramento del criterio stabilito all'art. 25. E' vero che la dizione letterale è chiara, cioè: "la indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo,,; quindi c'è una dizione che non si dovrebbe discutere: "giusto prezzo, che, a giudizio del perito . . .", e quindi non a giudizio di uno qualsiasi, non a giudizio cervellotico di un incompetente, ma "... a giudizio del perito, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita,,. Teoricamente e letteralmente la formulazione si può considerare impeccabile, però il peccato, se c'è, e mi pare che vi sia, consiste nell'ipotizzazione di una libertà di contrattazione, che non esiste; si riconosce una libertà che non c'è! Tempo fa era stata fatta la proposta che dal punto di vista sostanziale, se non formale, io dividevo in pieno — che questa legge fosse esaminata anche dalla Commissione all'Agricoltura. Formalmente la cosa presenta possibilità di ampie eccezioni in quanto le Commissioni consiliari sono quelle che sono ed in materia hanno le loro competenze. Sostanzialmente però la richiesta aveva la sua ragione di essere nella situazione delle nostre due provincie, dove le opere pubbliche che generalmente qui si eseguono vanno ad incidere sulla piccola proprietà fondiaria. Ora il caso molto frequente, in caso di espropriazione, è questo: che l'azienda agricola, che da noi è, nel 90% dei casi, ristretta entro i limiti dell'appena sufficiente o addirittura ridotta sotto questi limiti, la azienda agricola anche di fronte ad una parziale e piccola espropriazione perde il suo modesto e precario equilibrio. E allora non possiamo più dire: questo campicello ti viene valutato al prezzo che tu avresti accet-

tato il giorno in cui di tua spontanea volontà lo avresti venduto, ma si dovrebbe arrivare a qualche cosa di più perché non c'è la possibilità di un libero scambio, non c'è la possibilità — o è molto ridotta — di trasformare l'indennizzo in denaro nella ricostituzione dell'equilibrio della proprietà. Questa è la ragione per cui mi sembra che, pur ineccepibile dal punto di vista formale e generale, l'art. 25 pecchi dal punto di vista della sostanza. Francamente riconosco alla Giunta ampia giustificazione se non ha saputo trovare una formula più felice e concretamente più efficace in rapporto alle nostre situazioni, perché mi rendo conto dell'estrema difficoltà della cosa. Però non è documentato qui, né nel testo della legge né nella relazione, uno sforzo che ci sia stato da parte della Giunta, un coefficiente di maggiorazione fissa rispetto a questa chiave di valutazione da applicarsi quando l'azienda sia azienda agricola di piccolo proprietario. Pertanto richiamo l'attenzione del Consiglio, se condivide gli apprezzamenti, le valutazioni che ho cercato di fare, sull'opportunità di sospendere magari la votazione dell'art. 25 e proseguire col resto che non è legato all'art. 25, per arrivare, prima della votazione totale della legge, alla formulazione di un emendamento, che preveda, nel caso frequentissimo, quasi normale nelle nostre provincie, di lesione della piccola proprietà e di rottura di quell'equilibrio che stentatamente raggiunge l'azienda agricola, un corrispettivo, che, se non elimina il disagio, il danno, lo riduce sufficientemente.

E' una richiesta formale che mi pare di poter esprimere in questi termini, anche se non sono, e lo riconosco, termini regolamentari.

VINANTE (P.S.I.): Questo articolo effettivamente rappresenta la sostanza di tutta la legge e credo che sarebbe opportuno, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, che la Giunta esprima il suo pensiero sul come deve essere fatta l'interpretazione dell'indennità prevista e da ritenersi valida sulla base di una libera contrattazione di compravendita. Vorrei chiedere alla Giunta quali elementi dovrebbero costituire, in caso di esproprio di un immobile, il valore dell'immobile reale senza tener conto di quello che è il reddito dello immobile. Perché se viene espropriato un immobile in una determinata posizione e quel determinato immobile ha un reddito notevole, lo spostamento in altra posizione può dare un valore inferiore se il reddito non sia corrispondente alla posizione di prima.

Chiedo ancora un chiarimento. Nell'ipotesi che venisse espropriato un fabbricato che ospita un'azienda gestita da persone fisiche che non hanno niente a che vedere con il proprietario dell'immobile, queste hanno diritto a un'indennizzo in seguito all'esproprio dell'immobile? Una risposta a queste domande è per noi estremamente utile, anche perché, come ho detto prima, questo

articolo rappresenta il nocciolo e la sostanza della legge. Quindi desidero avere questi chiarimenti.

ODORIZZI (Pres. della Giunta Regionale - D.C.):
In realtà forse nella relazione di presentazione di questo disegno di legge al Consiglio avremmo potuto dilungarci un po' su questo tema che, come tutti rilevano, è veramente il tema fondamentale; e avremmo potuto dire che fino dalla precedente legislatura, anzi fin dal primo anno della precedente legislatura, avevamo posto la nostra attenzione su questo argomento, che è di costante attualità, proprio per la presenza di opere pubbliche di varia natura e soprattutto per la presenza di opere che realizzano impianti idroelettrici. Fin dalla prima legislatura nominammo una Commissione composta di avvocati, dando l'incarico dello studio della legge che oggi esaminiamo, ma dettando anche una innovazione sostanziale su questo criterio del risarcimento dei danni. E questa innovazione sostanziale ci veniva dall'esperienza. Il dare il giusto prezzo, che si desume obiettivamente dal gioco economico della domanda e dell'offerta, è veramente risarcire la situazione di danno o di disagio che si crea all'espropriando? In molti casi sì, in molti casi assolutamente no. L'esperienza che avevamo fatto, a contatto con i casi concreti di espropriazioni svolte nelle nostre vallate e di espropriazioni vaste, tipo quella che avevamo avuto a Curon Venosta per la realizzazione dell'impianto di Glorenza e di Castalbello, argomento del quale mi dovetti occupare ancora nel primo anno di vita della Regione, e espropri come avvennero in tante altre vallate, ci avevano fatto mettere davanti agli occhi questo caso pietosissimo: contadini che si erano visti ripagati obiettivamente e magari con larghezza del valore dell'immobile espropriato, e non avevano più trovata la possibilità di utilizzare quel denaro per l'acquisto di altrettanto suolo nel paese, ed erano dovuti andare alla ricerca di suolo in paesi più o meno vicini con un disagio che si sarebbe poi prolungato lungo tutti gli anni della vita dei familiari; oppure non avevano affatto trovato, neanche in paesi vicini, la possibilità di convertire, in un bene funzionale e produttivo, quel denaro; contadini che si sono trovati ad avere un disagio nell'economia del nucleo familiare che, appunto perché composto di contadini, è inidoneo a dedicarsi a altre attività produttive. Non si può dire a un contadino di 35-40 anni: "se adesso non hai più il suolo, hai però i soldi, ti metterai a fare l'artigiano o a dedicarti ad altre attività... Non è capace di farlo: è nato sulla terra, è vissuto sulla terra, si è educato o coltivare la terra, fuori di quel mondo non sa navigare. Ed allora le direttive che da noi, in quell'occasione, furono date a quella tal Commissione erano nel senso di innovare radicalmente su questo concetto. Ed erano queste: mantenete pure la possibilità del risarcimento sulla base di un giusto prezzo di contrattazione

a richiesta dell'espropriando, ma ove l'espropriando giudichi impossibile servirsi di quel denaro, che voi offrite, per altre attività produttive che compensino il bene economico che gli viene tolto, in maniera funzionale e non solo in misura di valore, in maniera funzionale per la economia del nucleo familiare, ove l'espropriando veda questa impossibilità, voi dovete stabilire nella legge che l'espropriante debba esso stesso mettere quel nucleo familiare in condizione di effettiva, sostanziale equivalenza economica nei confronti della situazione anteriore alla espropriazione. Questo il concetto, e mi ricordo che lo elaborai io stesso e la formulazione è qui fra queste carte, non era una formulazione definitiva perché anch'io, come Raffaelli, mi rendevo conto della difficoltà di tradurre in una norma giuridica un concetto di questa natura. Ecco comunque il testo: "riparazione di ogni pregiudizio, sia diretto che indiretto, derivante all'espropriato per causa dell'espropriazione, in maniera da consentire il pieno ripristino del patrimonio dell'espropriato anteriore all'espropriazione, visto in funzione appunto del mantenimento dell'equilibrio economico del nucleo familiare contadino...". A questo punto, rendendoci conto che una novità, pur postulata da una realtà sociale che avevamo sotto gli occhi, pur rendendoci conto che questa novità suggestiva e giustificata, doveva da noi essere sostenuta con convinzione fino ai limiti delle possibilità, ma che essa comunque costituiva una modificazione piuttosto notevole alla legislazione positiva attuale, consultammo gli organi legislativi centrali, e ci rivolgemmo all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, il quale, trattandosi di materia di questo genere, sentì il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero dell'Interno. Tutti e due gli Uffici legislativi di detti Ministeri hanno risposto: assolutamente NO, voi qui andate a legiferare innovando principi del diritto privato e la materia del diritto privato non è materia che possa essere fatta rientrare entro l'ambito della legislazione regionale. Su questo principio anche in seno alla Giunta, per esempio l'Assessore Benedikter ed altri, dissentono, ritenendo, confortati in questo anche da qualche parere che abbiamo potuto leggere in dottrina, che la legislazione regionale possa anche modificare il diritto privato. Io francamente a questa tesi non mi sentirei di arrivare. Inoltre questi due uffici legislativi dissero: esaminatevi la Costituzione, la quale dà il criterio del giusto indennizzo secondo il concetto tradizionale; voi, introducendo un articolo di questo genere nella vostra legge sull'espropriazione, modificate anche la Costituzione. C'è stata un po' di resistenza, i punti di vista non si sono molto avvicinati. Ma la convinzione che il modificare il concetto tradizionale dell'indennizzo (a base del giusto prezzo di una libera contrattazione) avrebbe fatto naufragare la legge, ci persuase a comporre una norma come quella che ora vi sottoponiamo, che non innova il concetto tradizionale

ma si limita a trasferire alla Regione le competenze e mette la Regione in grado di esercitarle, con la individuazione degli organi che devono operare e con una lieve semplificazione procedurale. Riserviamo a un secondo tempo, cioè al momento in cui ci sarà la Corte costituzionale, la possibilità di ritornare sulla materia, prima di tutto dovremo risolvere il tema della possibilità di legiferare anche in materia di diritto privato, poi vedremo se proprio la Costituzione interdica o no una modificazione di questo genere in materia di espropriazioni. Ma al momento attuale, nel desiderio comunque che si migliori la situazione attuale, si attui il trasferimento delle competenze agli organi regionali e si faccia un passo avanti nella progressiva realizzazione dello Statuto, e allo scopo di evitare una contestazione altrimenti sicura con gli organi dello Stato, abbiamo ripiegato accogliendo per ora, nella legge, il concetto tradizionale, assolutamente pacifico. Ma è nostro intendimento che questo tema, che è veramente interessante dal punto di vista umano ed appassionante dal punto di vista del progresso e della evoluzione degli istituti del diritto, questo tema sia poi più avanti da noi di nuovo esaminato.

PRESIDENTE: Votiamo l'articolo e dopo sospendiamo.

NARDIN (P.C.I.): Ci sono ancora diversi che si iscrivono a parlare su questo argomento!

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): Sono iscritti: Nardin, Vinante, Raffaelli.

NARDIN (P.C.I.): La discussione farà sorgere nuovi argomenti!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora sospendiamo.

PRESIDENTE: Avverto i Consiglieri, che non fossero stati presenti, che alle 14,30 c'è la presentazione al Cinema Centrale del cortometraggio sull'artigianato locale. Il Consiglio riprenderà, dopo questa presentazione, verso le ore 15.

(Ore 12,30).

Ore 15,30.

PRESIDENTE: Vorrei stabilire i prossimi giorni di lavoro per il Consiglio, se oggi non finiremo. Domani c'è la Commissione allargata per le Finanze, perciò si voleva, originariamente, andare a venerdì, senonché qualcuno è impedito ed ha pregato di spostare a sabato. Sabato non si è mai fatto Consiglio e tutti i Consiglieri hanno altri impegni, lunedì è la stessa storia; perciò proporrei di andare a martedì per finire la sessione, qualora oggi non finissimo. Se nessuno ha niente in contrario, rimane stabilito che, dopo la giornata di oggi, ci riconvocheremo martedì alle 9,15. Domani si riunisce

la Commissione allargata per le Finanze, e potrà lavorare anche dopodomani e nei giorni seguenti, perché anche il lavoro della Commissione è urgente.

Continua la discussione sull'art. 25. Chi chiede la parola?

NARDIN (P.C.I.): Il problema che è stato sollevato dal collega Raffaelli questa mattina credo che veramente meriti ancora una discussione. Io anzitutto sarei dell'avviso che la nostra legge accogliesse nella forma migliore quanto qui è stato proposto da Raffaelli, ma si tratta di arrivare al concreto. Ora una proposta credo che l'avanzaremo a questo riguardo, formulata in questo modo: l'espropriante è tenuto a sostituire la proprietà immobiliare espropriata con un'altra proprietà immobiliare di valore equivalente alla parte espropriata nel caso che si tratti di terreni, e di altri vani corrispondenti ad eventuali vani di fabbricati espropriati nel caso appunto che si tratti di fabbricati, e questa nuova proprietà immobiliare, che verrebbe a sostituire la parte espropriata, dovrebbe possibilmente essere ubicata in territori contigui. L'obbligo della sostituzione verrebbe meno qualora l'espropriato rifiutasse tale permuta e in questo caso entrerebbe l'indennità, la quale, tenendo conto del turbamento che la perdita dell'immobile viene ad arrecare alla proprietà parzialmente espropriata, dovrà essere la valutazione di quella parte che viene indennizzata in denaro; dovrà essere in questo caso superiore al valore, al prezzo di mercato corrente nella zona, del 50%. Dico 50% perché se ci si esprime "dovrà essere notevolmente superiore al prezzo di mercato corrente", è evidente che questo "notevolmente", significa che consente la più larga elasticità nell'attuazione; secondo me, si dovrebbe fissare una percentuale, in questo caso proporrei il 50%. Questa in sintesi la proposta che potrebbe venire varata. C'è da precisare questo: il problema non è certamente in questa sede che si pone per la prima volta. In genere c'è l'indennizzo in denaro, però anche a Roma, al Parlamento, già da tempo si avanzava e si è fatta strada la necessità da parte di parecchi deputati, e non appartenenti a uno stesso gruppo, che bisognerà pure trovare una modificazione a quanto è stato stabilito sinora dalle leggi, innovando le stesse con principi di questo genere. Possiamo farlo noi? Io credo che noi possiamo inserire una norma simile nella nostra legge in materia di espropriazioni per cui, portando una proposta del genere, si verrebbe veramente a stabilire un senso di maggiore giustizia e di equilibrio nei confronti di parecchi espropriati. Ci può essere anche qui chi solleva la questione della probabilità che l'espropriato non accetti e sia in discordia circa la valutazione di questa permuta che gli verrebbe offerta. In questo caso si può prevedere un collegio arbitrale costituito dai rappresentanti delle due parti. Sarebbero in due, più uno nominato dal

Presidente del Tribunale; tale collegio arbitrale amichevolmente dovrebbe intervenire e cercare di esaminare la questione e comporre la vertenza. Se poi non si riesce a risolverla, allora subentra la seconda ipotesi, quanto viene previsto in materia di indennizzo, cioè codesta speciale indennità, la quale verrebbe maggiorata del 50% in rapporto al prezzo di mercato corrente nella zona. La proposta, che potrebbe sostituire addirittura tutto l'art. 26, potrebbe essere così formulata: "L'espropriante è tenuto a sostituire la proprietà immobiliare espropriata con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente se trattasi di terreno, e per vani corrispondenti nel caso di fabbricati siti possibilmente in territori immediatamente contigui. L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli. In questo caso la indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dell'immobile arreca alla economia dell'azienda di cui esso fa parte, e dovrà essere superiore del 50% al prezzo di mercato corrente nella zona,,,"

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei brevemente fare alcune osservazioni alle argomentazioni del Presidente della Giunta Regionale ed in particolare all'evocazione del *tabù* del diritto privato che troppo spesso ormai in questo Consiglio si è chiamato in causa per dire che non se ne fa niente di un certo provvedimento. Il signor Presidente della Giunta dice: eravamo in questo ordine di idee, avevamo dato queste direttive, poi avevamo elaborato anche direttamente una disposizione del provvedimento che prevedeva appunto di venire incontro a queste esigenze; e di questo non posso che essere lieto, e non posso che dare atto di questa buona volontà. Poi è scattata la macchinetta infernale dei signori di Roma i quali hanno detto: niente da fare, perché il diritto privato è sacro e inviolabile, è una cosa nostra riservata, solo noi la possiamo regolare, manomettere e distruggere; solo noi, la Regione no! Il Presidente della Giunta si spaventa, o, se non si spaventa, accetta comunque queste affermazioni o queste negazioni nei nostri confronti da parte di Roma. *Roma locuta, causa finita!* E ce lo viene a ripetere, e ci crede e lo fa suo. Il Presidente della Giunta afferma ciò nel momento stesso in cui presenta, insieme ai suoi colleghi di Giunta, un provvedimento che da capo a fondo è inteso ad incidere sul diritto privato, a interferire sul diritto privato; ed allora o noi non abbiamo in nessun caso e per nessuna ragione la facoltà di turbare lo *status quo* del diritto privato e quindi non possiamo fare neanche la legge nei limiti in cui la facciamo, perché non è una legge di recezione, — fosse una legge di recezione diventerebbe ugualmente un atto legislativo originario nostro e saremmo noi a dare vita a questo nuovo diritto regionale che incide, che tocca, che interferisce nella sfera del diritto

privato sia pure entro limiti più modesti e moderati di quelli che si vorrebbero raggiungere con la nostra proposta di emendamento, — o non possiamo fare niente, o possiamo anche fare un passettino di più, perché se è vero che alla Regione è negato il diritto di interferire, nelle materie di sua competenza, nella sfera del diritto privato, noi non potremmo fare la legge che stiamo facendo neanche nei termini proposti dalla Giunta. E mi pare per lo meno la cosa più logica. Fosse vera al 100 per cento la tesi che ho cercato di illustrare adesso, fossimo tutti d'accordo che è indiscutibile, rimarrebbe ugualmente il timore che da parte del Governo o, forse, più facilmente e più spesso da parte di funzionari del Governo che hanno grandi nozioni tecniche e spesso minore sensibilità politica, ci sarebbe ugualmente il timore che venissero sollevate le eccezioni che sono state sollevate in anticipo. Dovremmo rinunciare a priori al tentativo, quando specialmente siamo convinti che è un tentativo giusto? Io dico di no. Non so se la formulazione letta ora dal cons. Nardin possa andar bene per tutti, possa esprimere quello che era — secondo quanto ci è stato detto dal Presidente Odorizzi — il pensiero originario della Giunta; se non lo esprime perfettamente lo si può correggere, modificare fino ad esprimere quello che noi proponiamo e quello che da parte della Giunta anche, un tempo, si pensava di poter ottenere. Si trovi questa forma e si abbia il coraggio di sostenerla, perché dirò in altra occasione, come ho avuto modo di dirlo anche in sede di Commissione, che ho proprio l'impressione che manchiamo molto, ma molto di fiducia in un organismo, quello dell'autonomia, quello della Regione, che è visto di buon occhio solo parzialmente e che spesso viene contrastato irragionevolmente nei suoi passi. Dobbiamo avere fiducia e soprattutto avere coraggio nel sostenere questo nostro diritto di autonomia. E questo mi pare sia un banco di prova, di assaggio in cui si possa mettere di fronte le due posizioni: di chi afferma e di chi si ostina a negare. Io ritengo che la ragione è dalla nostra parte.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Per quanto brevemente abbiamo esaminato quanto proposto dagli amici Consiglieri mi pare che effettivamente non possiamo che essere d'accordo con la proposta del Presidente della Giunta Regionale. Anche se si ammettesse la nostra possibilità di entrare nella materia del diritto privato, — tesi che io ho sostenuto e che è confortata anche da parte della dottrina, anche se è contrastata dalla giurisprudenza, come abbiamo visto in occasione della discussione sulla legge dei patti agrari, — qui veramente si andrebbe ad interferire non solo in un campo del diritto privato, ma a modificare sostanzialmente un principio generale, perché bisogna tenere conto prima di tutto di una norma della Costituzione. Noi siamo qui limitati, pur trattando una

competenza esclusiva, prima di tutto dalle norme della Costituzione, la quale parla appunto: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge — come qui — e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.,,"

Un conto è il principio dell'indennizzo e un conto è il principio del risarcimento dei danni. Il principio del risarcimento dei danni deriva da un fatto illecito, come è detto anche all'art. 2043 del Cod. Civile; è fondato quindi su un atto illecito, che il privato o la pubblica amministrazione nei riguardi dei privati compie per cui da questo atto deriva un danno che deve essere risarcito. Un altro conto è il principio dell'indennizzo. Noi andremmo veramente a modificare sostanzialmente non solo la norma del Codice Civile, ma addirittura quella che è una fondamentale struttura dell'ordinamento giuridico dello Stato. Quindi, anche ammettendo, con la maggiore buona volontà le considerazioni senza dubbio di maggiore giustizia che sono state sollevate, — perché non c'è dubbio che l'indennizzo, anche se giusto, non dà il controvalore reale della proprietà che viene espropriata, a parte anche l'altra considerazione che c'è un altro principio del Codice, il quale dice che il risarcimento deve essere solo del danno immediato e non di quello che potrebbe essere per l'economia aziendale, — mi pare esagerato sostenere da parte della nostra legislazione un principio diverso da quello della norma fondamentale del Codice Civile, quello di risarcire o ripristinare la proprietà di colui che è espropriato. Perché in fondo la pubblica amministrazione quando dichiara un lavoro di pubblico interesse non compie un atto illecito, ma compie un atto necessario per la comunità, e appunto perché compie un atto lecito e necessario fa sopportare un determinato danno indiretto anche al privato. Ritengo però non opportuno sollevare dei rilievi da parte del Governo che impediscano l'entrata in vigore di una legge, che in fondo trasferisce all'autorità regionale e locale i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e i conseguenti provvedimenti, e in secondo luogo reintroduce il principio del giusto indennizzo che era stato modificato dalla legge nazionale del 1885. Perché in molti lavori pubblici non si applicano le norme della legge del 1865 ma si applicano le norme modificative della legge del 1885, in parecchi casi di esproprio per pubblica utilità.

La legge del 1865 — ho letto alcuni commenti — è ritenuta una delle leggi più equilibrate, una delle più giuste che siano state emanate, ed anche in sede parlamentare s'è sentita la necessità di ritornare ai principi della legge del 1865 per tutti gli espropri che attualmente fanno lo Stato, le amministrazioni o gli enti locali. Per parte mia concordo con la precisazione fatta dal Presidente della Giunta Regionale. D'altra parte anche il consulente della Regione, che ha esaminato i rilievi del Ministero di Grazia e Giustizia ha dovuto ri-

conoscere che questi rilievi sono fondati. In questo caso, se dovessimo introdurre un nuovo principio, ci metteremmo di fronte ad un rinvio fondato della legge. Ora è meglio che rimettiamo questa discussione, anche se può avere aspetti positivi, ad altro tempo per arrivare ad avere per lo meno, con il provvedimento in esame, quello che possiamo ottenere: uno sveltimento della procedura, un maggiore rispetto dell'espropriando e dei suoi diritti specie nella occupazione immediata e la cessazione di quei difetti dell'espropriazione che tutti hanno qui lamentato e che speriamo, attraverso la nostra legge, siano eliminati.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): La proposta presentata dal cons. Nardin nella sua portata è indubbiamente meno ampia, in direzione di quelle aspirazioni di cui abbiamo parlato stamattina, che l'articolo (allora 26) che era stato elaborato dalla Giunta nella precedente legislatura.

RAFFAELLI (P.S.I.): Prendiamo quella allora!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Evidentemente dunque non c'è un dissenso nel mirare a un fine e soprattutto sulle ragioni che ci porterebbero a mirare a quel fine; e tuttavia vi ho già detto come e perché sono giunto, prima personalmente e poi assieme alla Giunta, al convincimento che intanto valga la pena di fare la legge così, e rimango anche oggi di questo convincimento. Non si tratta di mancare di coraggio, né di lasciarsi persuadere facilmente dagli altri. Fu proprio l'occasione del disegno di legge elaborato nel primo anno della precedente legislatura che mi indusse ad approfondire questo interessantissimo tema dei limiti del potere legislativo regionale in rapporto al diritto privato. Questo, dei limiti, è uno dei motivi per i quali quel tale articolo non passerebbe: l'altro è quello a cui ha fatto riferimento Albertini; l'interpretazione cioè di un principio fondamentale della Costituzione. Guardate, se impegnaste una questione giuridico-dottrinale su questa materia, cosa molto interessante, io per primo vi direi "consentitemi di rivedere tutta la dottrina e la giurisprudenza, che ho guardato in quel momento, per essere in grado di fare una esposizione che dovrebbe essere ampia e che richiederebbe una migliore preparazione un po' da parte di tutti.,," Non si tratta di non avere coraggio, è che mi sono fatto l'opinione, che può essere errata, che la nostra possibilità di legiferare incontra un limite invalicabile nel diritto privato. A parte questo, esistono due altre questioni: quella di carattere giuridico-dottrinale, a cui ha fatto riferimento Albertini, poi un'altra di carattere pratico. Dobbiamo fare una scelta. Abbiamo atteso tanto, vogliamo attendere ancora? O esiste, nella nostra Regione, una situazione per cui rappresenterà comunque un vantaggio immediatamente raggiungibile, senza pregiudizio degli ul-

teriori vantaggi, l'emanazione di una legge come questa? Ecco entrare in gioco il senso di responsabilità. Ora, facendo appello a questo senso di responsabilità, noi diciamo: "questa legge, in applicazione della quale è nostra speranza di riuscire a portare più ordine, più tempestività e più vigilante tutela degli interessi in contestazione, questa legge deve uscire, e il farla uscire rappresenta un vantaggio che non può essere alla leggera troppo differito nel tempo... Stamattina ho detto: il tema rimane aperto. Senza attendere di definire in blocco questa questione quando il Parlamento se la fosse vista per conto suo, oppure quando, esistendo la Corte Costituzionale, sarà possibile affrontare il tema per una pronuncia che diventerebbe naturalmente definitiva, senza attendere questo, intanto diamo precedenza alla opportunità di far uscire la legge così come è, perché la entrata in vigore di questa legge rappresenterà un miglioramento sicuro nella situazione attuale in questa materia. Penso che l'aspirazione di giungere a quella giustizia più aderente al caso singolo che noi vorremmo conseguire con questa norma raggiungerà il suo traguardo. Ma, ripeto, metterci in condizioni di bloccare tutta la materia, come sono sicuro che sarebbe bloccata, oggi, mi sembrerebbe assolutamente sbagliato proprio per quel senso di responsabilità che ci deve guidare. Resti aperta la partita, ma intanto votiamo la legge com'è, facciamola entrare in vigore. Quando fra uno o due anni o più avanti, avremo visto la possibilità di portare a definizione la cosa, la riaffermeremo. Qui non ci divide la visione del tema nella sua sostanza, ma ci divide semmai un giudizio di opportunità nel tempo, e semmai ci dividerà la dottrina giuridica, che a questa materia potrà dare una soluzione piuttosto che un'altra.

VINANTE (P.S.I.): Dopo le argomentazioni del Presidente della Giunta si potrebbe arrivare, d'accordo con i firmatari, a ritirare l'emendamento. Però si vorrebbe una certa tranquillità, una certa garanzia, un impegno da parte della Giunta che non appena sarà costituita o nominata la Corte Costituzionale si presenterà una modificazione della legge nel senso e nell'indirizzo che sono stati prospettati in precedenza e che il Presidente della Giunta ha ritenuto validi. Di fronte a un impegno della Giunta di procedere a queste modificazioni, si potrebbe anche ritirare l'emendamento presentato.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ripeto che in un certo senso, senza stare a discutere di precedenza, la vostra proposta non solo non è diversa dalla nostra, ma arriva nel tempo dopo, ed è di proporzioni anche più attenuate della nostra. Quindi questo vi è di garanzia che non appena il momento per la possibile soluzione in quel senso si presentasse, noi lo coglieremo senz'altro volentieri.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

NARDIN (P.C.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: Tanto per non finire, ha la parola...

NARDIN (P.C.I.): Noi possiamo ritirarci; questo mezzo impegno da parte del Presidente c'è, "quando arriva il momento... Intanto il primo momento dovrà essere quello in cui la Corte Costituzionale sarà varata ed operante, e questo speriamo che avvenga quanto prima. Nel corso dei prossimi mesi, comunque, nel prossimo anno per lo meno, sarà dato modo sia alla Giunta come a gruppi consiliari di ritornare su questo argomento, vale a dire sarà dato modo a quella o a quell'altra parte di presentare un progetto di legge che integri e completi meglio il disegno di legge che siamo discutendo, il quale progetto di legge affronti questa materia nel senso più completo possibile. Vuol dire che la discussione si avrà, e spero e mi auguro per iniziativa della Giunta; se il Governo non sarà d'accordo vuol dire che si seguirà tutta quella prassi per arrivare fino alla Corte Costituzionale che deciderà poi in materia. Ma direi di non pensare adesso agli anni futuri; credo che la questione sia abbastanza matura per essere affrontata nel prossimo anno, c'è solo la mancanza dell'organismo che deve decidere su questa competenza o meno, di questa possibilità o meno, da parte della nostra Regione.

PRESIDENTE: E' posto ai voti...

NARDIN (P.C.I.): E' ritirato.

PRESIDENTE: Non sono stati fatti emendamenti all'art. 25, quindi non so che cosa volete ritirare...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ritirano la proposta.

PRESIDENTE: Ho capito, ritirano la proposta orale.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo solo riprendere la mia richiesta intesa a sostituire la parola "occupazione,, con "espropriazione,,.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non ne nasce equivoco.

BRUGGER (S.V.P.): Io credo invece che possano nascere degli equivoci.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No! Guardi che glielo dice anche Benedikter.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Presidente, votiamo!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 25: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 26. L'articolo 26 nel testo della Giunta suonava: *“Venendo espropriata solo una parte di un immobile, la indennità consiste nella differenza fra il valore che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il valore che potrà avere la residua parte di esso dopo la occupazione,,*

La Commissione propone che questo articolo venga soppresso. La Giunta ora propone il ripristino del testo dell'art. 26. Poi al testo della Giunta Regionale c'è un emendamento modificativo da parte di Unterrichter, Brugger, Menapace, Pupp, ma questo per ora non si può discutere, perché dobbiamo prima deliberare se il testo della Giunta viene ripristinato o se rimane la proposta della Commissione di sopprimere l'articolo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che la proposta di soppressione avanzata dalla Commissione aveva un senso che la si legava alla soppressione della prima parte dell'art. 25. Quindi, ripristinata quella parte, deve automaticamente essere ripristinato anche l'art. 26.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Ho già detto che la Commissione voleva sopprimere questo articolo perché aveva delle preoccupazioni per quanto riguarda la valutazione e la rivalutazione del fondo restante non espropriato. In base all'articolo può avvenire che la parte restante dopo la espropriazione vale più di quanto valeva prima. Quindi si arriverebbe all'assurdo che l'espropriato dovrebbe pagare ancora una somma all'espropriante. Noi siamo d'accordo di lasciare il testo dell'art. 26, però deve essere precisato che la disposizione vale solo in caso di svalorizzazione del fondo e non nel caso di una valorizzazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): D'accordo.

PRESIDENTE: C'è già un emendamento in questo senso. E' posto ai voti la proposta di ripristinare il testo della Giunta Regionale, salvo vedere gli emendamenti al testo: maggioranza favorevole, 1 astenuto. C'è un emendamento al testo della Giunta a firma Unterrichter, Brugger, Menapace, Pupp: “inserire nella seconda riga prima delle parole “valore,, la parola “minorato,, , cioè “che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione e il minorato valore che potrà avere la residua parte di essa dopo l'occupazione,,

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Basta dire: “minore,,; è un minorato fisico?

UNTERRICHTER (S.V.P.): Finora nella discussione abbiamo potuto accertare che tutti i Consiglieri si sono trovati d'accordo nel tutelare, nel maggior modo possibile i diritti dell'espropriando; se ciò non è possibile nella misura desiderata da noi, nel modo più completo, perché ostano le leggi dello Stato e le nostre possibilità,

tuttavia ritengo che è utile rafforzare nella legge allo art. 26 la posizione dell'espropriando. Perché — devo in questo anche riferirmi all'art. 27 — nell'art. 27 troviamo che si può arrivare anche all'assurdo di un esproprio nel quale l'espropriato deve pagare a chi esegue lo esproprio, perché l'art. 27 prevede appunto che una proprietà espropriata possa, per i lavori effettuati da chi esegue l'espropriazione, aumentare talmente di valore, che l'espropriato deve pagare anche di più di quanto riceve per la parte espropriata, per la parte che resta a lui.

Perciò sarei disposto a cancellare completamente questo articolo 27; ma se si sopprime completamente lo art. 27 bisogna anche correggere e rivedere in parte lo art. 26, perché non è possibile sopprimere l'art. 27 se nello stesso tempo non si limita l'art. 26 al valore minimo che alla parte residua resta dopo l'occupazione, cioè dopo l'espropriazione; se no intrinsecamente l'art. 26 sarebbe in contraddizione con l'art. 27. Non so se mi sono spiegato bene.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No!

UNTERRICHTER (S.V.P.): Aggiungendo la frase “minorato valore,, a una proprietà si applicherebbe la stima unicamente se si tratta di un valore minorato, se la parte residua abbia un valore in meno di prima e non un valore in più. Questo rafforzerebbe nuovamente la posizione dell'espropriando.

PRESIDENTE: Siete d'accordo di mettere “minore,, , invece di “minorato,,?

BANAL (D.C.): Diminuito!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Comunque dovrebbe essere chiaro che la fattispecie sia che il valore della residua parte sia diminuito rispetto allo status quo ante dell'occupazione. Quindi la parola “minore,, non fa risaltare sufficientemente il significato, benché il contesto lo potrebbe comunque rendere chiaro; la parola “minorato,, forse non è del tutto propria.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' fuori luogo!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.) Proporrei “diminuito,,

PRESIDENTE: Mettiamo “diminuito,,. La parola a Mantovani.

MANTOVANI (M.S.I.): Propongo anch'io il termine “diminuito,, anziché “minorato,,

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento della inserzione della parola “diminuito,,; maggioranza favorevole, 1 astenuto.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Non sarebbe proprio per questa circostanza che dovrei prendere la parola, ma, approvato questo articolo, è superata completamente l'intera materia. Stamane avevo fatto delle domande, delle richieste per sentire dalla Giunta se non è il caso di prevedere in questa legge l'esproprio di aziende artigianali, commerciali, opifici industriali, che naturalmente qui non è previsto perché parliamo di espropri immobiliari. Ora, facendo l'esproprio immobiliare succede in determinati casi che si debba fare anche un esproprio automatico dell'azienda. Qui comunque si parla solo dello espropriando proprietario. Però io ritengo doveroso considerare anche il gestore di una azienda, che si trova nell'immobile da espropriare; gestore che pure deve essere indennizzato. Nella legge non è previsto. Ora chiederei che mi si volesse rispondere come si intende procedere in questi casi perché altrimenti bisognerebbe trovare la formula della presentazione di un emendamento. Superato questo articolo abbiamo superata la materia dell'indennizzo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Vede, Vinante, mi pare che lei — se ho capito con chiarezza la fattispecie che lei si mette davanti agli occhi — vede il proprietario dell'immobile, vede nello immobile l'artigiano o l'azienda che è lì in condizioni di affitto e dice: procede l'espropriazione, al proprietario voi pagate il giusto prezzo che si ricaverebbe da una libera contrattazione, all'inquilino che vi ha dentro la azienda non date niente? Non credo che un'ipotesi simile possa trovare una regolamentazione qui, perché è il bene che viene espropriato che costituisce oggetto dell'esproprio e non le attività che nel bene vengono svolte. Un affittuale che ha la propria azienda dentro il bene espropriato ha diritto di essere considerato nei limiti dei rapporti contrattuali che ha con il proprietario. Ha, questo proprietario, stabilito un rapporto di locazione pluriennale e questo rapporto di locazione pluriennale deve venire risolto prima della scadenza del termine per effetto dell'espropriazione, allora sorgerà una situazione giuridica da esaminare. Probabilmente il proprietario in quel caso dirà: ma, signore mio, io non risolvo ante tempus il rapporto di locazione per una mia iniziativa ma per un provvedimento di autorità e quindi non sono responsabile e non pago il danno. Ora però io, in questo momento, non ho presente come situazioni del genere (che si possano essere presentate nella storia delle espropriazioni e che è naturale si siano presentate) non ho presente come le abbia risolte la dottrina o la giurisprudenza. E' certo che in questa situazione il danno a quel tale che subisce la risoluzione prima del termine del suo rapporto dovrà essere risarcito dall'espropriante, io penso; certo è che la legge non ha considerato queste varie fattispecie subordinate, che la vita può met-

tere in evidenza. Così dichiaro che non saprei su due piedi risolverla. Se situazioni del genere si determinano, saranno da noi regolate con particolare applicazione di quelli che sono i criteri che la giurisprudenza senza dubbio a quest'ora avrà maturato; senz'altro dal 1865 ad oggi, in 90 anni di applicazione, ipotesi come quelle che lei ha giustamente prospettato si sono sicuramente presentate. In ogni caso, nel silenzio della legge, dovremo applicare gli stessi criteri che la giurisprudenza avrà applicato negli altri casi già risolti in questi 90 anni di applicazione della legge.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 26: unanimità.

Art. 27

“Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata questo vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità dovuta.

Se il vantaggio, di cui al comma precedente, è stimato a più di un quarto della indennità suddetta, il proprietario può abbandonare all'espropriante l'intero immobile per il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'immobile.

L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti dell'indennità,,.

E' pervenuta richiesta della Giunta di ripristinare il testo della Giunta e un'altra richiesta, a firma Unterrichter, Stötter, Graber, per chiedere la soppressione completa dell'art. 27.

Questa richiesta deve essere discussa prima, perché se viene soppresso l'articolo non c'è bisogno di discutere né sul testo della Giunta né su quello della Commissione. Comunque il testo della Commissione ognuno l'ha davanti, e la Giunta chiede il ripristino del testo originale. Ha la precedenza la richiesta di Unterrichter, Schatz, e Graber, con la quale si chiede la soppressione dell'art. 27.

BRUSCHETTI (D.C.): Mi congratulo con gli amici che mi hanno preceduto presentando la soppressione dell'articolo che stiamo attualmente discutendo, cioè il 27. Non ho preso la parola sulla discussione generale della legge perché ero convinto che durante la discussione della stessa avrei avuto la possibilità di poter dire una parola in merito a questa legge, a questa proposta di legge, che tende a regolamentare nella nostra Regione quello che fino adesso non è stata capace di regolamentare una legge dello Stato. I punti fondamentali sono stati sufficientemente discussi; i diritti dei piccoli proprietari sono stati tenuti nella considerazione dovuta, entro i limiti della competenza spettante alla Regione. Io ho preso la parola a questo punto per dire che con l'art. 27 non sono d'accordo nemmeno su una riga e quindi sono anch'io per la completa soppressione. Per

quale motivo? Facciamo un esempio. Si decide di fare una strada attraverso un fondo, il quale di conseguenza, come qui è detto, accresce il proprio valore; avviene pertanto che il proprietario paga due volte: una volta perché il suo fondo viene valorizzato, e una seconda volta come cittadino contribuente, in quanto attraverso le tasse concorre all'esecuzione dell'opera di interesse generale. La strada, se ammettiamo che l'opera è una strada, potrà servire ad altri, e l'espropriato non è tenuto affatto a dover pagare la strada la quale serve per altri bisogni. Quindi credo che quest'articolo sia proprio come una spina in una legge la quale tende a tutelare gli interessi di coloro che vengono espropriati. Dato che ho la parola dico che la legge che attualmente stiamo discutendo è una legge complicata. Badate che più argomenti si tirano in campo, più difficoltà si presentano. In questa legge degli espropri non si parla per niente dei danni che vengono cagionati da coloro che eseguono le opere, danni che tante volte sono superiori al prezzo del valore dell'espropriazione stessa. Pensate alla costruzione di una strada. L'espropriazione di una determinata quantità di un fondo rappresenta un danno limitato, ma il danno che viene arrecato all'altra parte è enorme. E qui voglio citarvi — scusate se mi inserisco, ma questa legge mi dà l'occasione di farlo — la costruzione di una strada, alla quale, volente o nolente, sono anch'io interessato. Il Comune di Rovereto era stato incaricato dal Ministero della Guerra di procedere all'espropriazione di determinate particelle per la costruzione di una strada di 5 km. Questo fatto è avvenuto nel 1939; il Comune di Rovereto, ha chiamato per la espropriazione forzata tutti i proprietari del terreno sul quale doveva passare la strada; il Comune non ha nemmeno convenzionato il prezzo e dal 1939 a quest'epoca non si è più saputo niente; non abbiamo avuto nemmeno i saluti... Si sono espropriati per lo meno 10-12 ettari di terreno, senza dare agli espropriati alcuna possibilità di ricorso, adducendo il pretesto che per pagare gli espropriati la Camera deve fare una legge. Ma non esiste la legge del 1865? Non esisteva in quell'epoca la possibilità di determinare un prezzo? Attualmente lo Stato può imporre il prezzo del 1939? I danni, arrecati da coloro che hanno costruito la strada e che sono superiori all'espropriazione, chi li paga? Questo fatto mi dà la possibilità di capire quanto è farraginoso la materia che stiamo discutendo, e, nonostante noi cerchiamo di apportare a questa legge tutti quegli accorgimenti che la nostra esperienza suggerisce, siamo convinti che alla fine lasceremo in questa legge delle lacune.

Questa legge avrà delle lacune, però possiamo votarla con entusiasmo, perché essa regolerà in seguito quello che non è stato regolamentato fino adesso.

Io mi auguro tuttavia che i colleghi vogliano accettare la proposta di soppressione dell'art. 27.

UNTERRICHTER (S.V.P.): Già in occasione della discussione dell'art. 26 ho accennato allo stretto collegamento che esiste fra l'art. 26 e l'art. 27. L'art. 27 effettivamente porterebbe all'assurdo che un espropriato debba anche pagare a chi lo espropria. Già di per sé il prezzo dell'espropriazione, come dobbiamo purtroppo fissare in questa legge, cioè il prezzo di mercato, non può soddisfare, perché se da una parte parliamo di un danno illecito dall'altra parte sicuramente c'è un arricchimento illecito perché chi espropria un determinato pezzo di terreno, o un'altra proprietà immobiliare, deve espropriare proprio quel determinato terreno. Per esempio se si tratta di una società idroelettrica, essa è legata a quella quota, deve espropriare quel determinato terreno; se una società vuole costruire un albergo in un determinato posto panoramico, per questa società quei terreni hanno un valore maggiore di qualunque altro. Questo fatto dovrebbe essere tenuto presente e valutato adeguatamente. Purtroppo però non possiamo innovare in questo senso, perché verremmo a discostarci dai principi della legislazione statale. Ma se già siamo legati alla legge nazionale, se dobbiamo seguire questi criteri per evitare che questa legge venga rigettata, almeno dobbiamo evitare che si creino delle ingiustizie specifiche, ingiustizie specifiche che l'art. 27 comporterebbe. Già Bruschetti ha parlato di strade ed io vorrei accennare ad altri esempi atti a dimostrare l'ingiustizia. E' ben vero che l'articolo parla solo di un vantaggio speciale ed immediato, e però si potrebbe anche obiettare al collega Bruschetti che una strada non è un vantaggio speciale ed immediato, si potrebbe discutere; ma ci sono tanti altri esempi, prendiamo l'esempio di un albergo. La costruzione di un albergo su di un terreno che è pascolativo o addirittura brullo, fa sì che la zona adiacente assuma subito un altro valore e non solo la zona immediatamente adiacente. Prendiamo il paese di Carezza dove una vastissima zona di terreno adesso viene sfruttata come campo di golf, sicché terreni pascolativi, che di per sé non avevano grande valore, perché siti in montagna ad altezze considerevoli, adesso vengono utilizzati come campi di golf, e i terreni adiacenti si trasformeranno in aree edificabili. Qui c'è senz'altro un vantaggio immediato, perché quei terreni, appena si costruirà l'albergo, si cambieranno in terreni edificabili e quindi cambierà il valore, sicché l'espropriando dovrà ancora pagare a chi lo espropria. Questa mi sembra una ingiustizia palese. Se vogliamo evitare danni illeciti, dobbiamo anche evitare arricchimenti illeciti, perché di per sé chi costruisce un albergo lo fa perché ritiene di ottenere un guadagno ed avrà una sovvenzione, e inoltre potrà pretendere, attraverso cause e l'applicazione di questo articolo, un pagamento da parte dell'espropriato. A tali assurdi si può arrivare con l'applicazione dell'art. 27. Oltre a quanto sopra detto, anche l'emenda-

mento apportato all'art. 26 induce alla soppressione dell'art. 27.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Quello che ha detto Unterrichter è vero fino ad un certo punto; normalmente si deve difendere il più debole e il più debole è sempre l'espropriato, quasi sempre. Sono pochi i casi in cui gli espropriati hanno la stessa forza degli esproprianti. Qui si tratta di una diminuzione dell'indennità di esproprio, quando in seguito all'opera si ha un aumento del valore del residuo pezzo di terreno. Si dà il caso, per es. nella costruzione di una strada, che un proprietario viene espropriato in parte del suo terreno, mentre il proprietario vicino non solo non viene espropriato, ma anzi vede aumentare di valore il suo terreno.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): E' vero.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Ora bisogna tener presente che questa legge è del 1865, quando non era ancora previsto il "contributo di miglioria,, che venne fissato con un provvedimento successivo, e che può essere applicato dal Comune. Perciò fino ad un certo punto è giusto eliminare completamente questo articolo e poi invitare i Comuni ad applicare il contributo di miglioria in base al quale vengono toccati tutti quelli che hanno un vantaggio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): E' giusto!

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Questo è il ragionamento che abbiamo fatto in Commissione. D'altra parte non abbiamo soppresso l'articolo, anche per non esporre la legge ad un probabile rinvio.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento soppressivo, a firma Unterrichter, Stötter, Graber, dell'art. 27: unanimità.

Art. 28

Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, piantagioni e migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario ad esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano di esecuzione siano state intraprese sui fondi in esso segnati tra quelli da espropriarsi.

E' posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29

Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa per il riparto delle indennità tra l'uno e l'altro.

E' posto ai voti l'art. 29: unanimità.

Art. 30

Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslocazione della servitù, salva, per chi promuove l'espropriazione, la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese devono essere indicate nella perizia.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Chiedo una informazione, dato che si parla di servitù. Quegli usi civici che sono su fondi di proprietà demaniale, quale sorte hanno riguardo alla espropriazione per servitù, per i diritti che gli abitanti hanno su questi fondi? Qui non vi è alcun cenno, ma noi ci siamo trovati varie volte nella nostra provincia di fronte ad espropriazioni di fondi che sono dichiarati dalla legge del 1927 inalienabili e non trasferibili; ci sono su questi fondi dei diritti? Come vengono compensati?

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Anche qui, come nel caso dell'usufrutto, il prezzo dell'esproprio entra in sostituzione del fondo e quello che ha un diritto sul fondo può rivendicare l'indennità di esproprio. Il diritto di uso civico è una specie di usufrutto nella sua concezione, e può essere trattato nello stesso modo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 30: unanimità.

Art. 31

E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù o vengano a soffrire un danno permanente dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

E' posto ai voti l'art. 31: unanimità.

CAPO V°
DELL'ESPROPRIAZIONE

Art. 32

Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, ricevuta la relazione peritale, liquida le spese di perizia e ordina entro 10 giorni all'espropriante di depositare presso la Tesoreria regionale o provinciale le somme risultanti dalla perizia.

Il Presidente del Tribunale o il Pretore competente per ragioni di valore e avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, su istanza dell'interessato autorizza con proprio decreto il pagamento dell'indennità per intero o in parte all'espropriato, a norma dell'articolo 23.

In seguito alla produzione dei certificati di eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

Nel relativo decreto deve essere indicato l'ammontare della indennità che fu determinata con la perizia e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

E' stato presentato un emendamento, a firma Benedikter, Odorizzi, Bertorelle, alla seconda riga del secondo comma per ripristinare la dizione della Giunta: "può autorizzare,, invece di "autorizza,,.

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando il perché.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per esempio "autorizza,, può essere interpretato nel senso tassativo, cioè fatta l'istanza il Pretore, o il Presidente del Tribunale, deve autorizzare. Noi invece abbiamo tenuto presente che possono esistere motivi per i quali la autorizzazione immediata può essere non opportuna, ad esempio: situazioni di contestazione provocate da titolari di diritti reali sull'immobile o provocate da titolari di diritti di credito. Io mi sono trovato come professionista una volta a dover fare una causa in ordine ad un esproprio, concordata fra l'espropriato e l'espropriante, perché l'espropriato e l'espropriante si erano messi d'accordo ed il creditore ipotecario, che io rappresentavo, con ciò veniva nettamente danneggiato. Ho dovuto bloccare l'indennità e proseguire nell'azione. Ed allora abbiamo detto che è meglio lasciare la dizione "può autorizzare,, , perché così vuol dire che quando il giudice avrà l'istanza sarà indotto ad esaminare la situazione com'è dato a conoscerla in quel momento e là dove vede la pendenza di contestazioni sospenda il provvedimento; se non ve ne sono, autorizza. Ecco la ragione della proposta di ripristino del testo della Giunta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo chiedere se non era il caso che l'art. 33 diventi l'ultimo comma dell'art. 32.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Sì.

NARDIN (P.C.I.): L'art 23 dice: "Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione delle indennità e degli accordi conclusivi, ordina il deposito dell'indennità accettata o convenuta presso la Tesoreria regionale o provinciale,,. Dunque, qui in pratica come avviene? Viene stabilito una certa cifra da parte dello espropriante, e questa cifra deve essere depositata, mi pare, presso la Tesoreria provinciale ...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): O regionale.

NARDIN (P.C.I.): Poi naturalmente l'espropriando ricorre, si oppone e si rivolge al Tribunale per la perizia ecc. Ora, prima di definire una vertenza possono passare dei mesi e qualche anno prima che il denaro arrivi all'espropriato. Non si potrebbe versare il denaro direttamente all'espropriando, come anticipo? Il fatto è che dal momento che si inizia una vertenza fino a quando essa è conclusa passano degli anni e il denaro l'espropriato non ce l'ha. Quindi ...

PEDRINI (D.C.): Si rivaluta!

NARDIN (P.C.I.): Non si rivaluta! Solo nel caso in cui ci sia negligenza nel protrarre per anni la vertenza l'espropriato può cercare di farsi rivalutare il prezzo. E' evidente che una pratica di questo genere dovrà durare a lungo, per cui non si può imputare all'autorità espropriante il tempo che si impiega per sbrigare tutto e concludere la vertenza, ma di fatto l'espropriato rimane per due o tre anni senza quattrini per quella parte che lo riguarda e ne subisce un danno. Io direi di dare una cifra, che sia come un acconto su quanto poi verrà deciso in sede definitiva.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): A questo punto, cioè quando l'iter della procedura è arrivato alla situazione prevista da questo articolo, è già intervenuta la liquidazione, la determinazione del rapporto fra espropriante e espropriato è conclusa. E tuttavia il legislatore prudentemente dice: "La somma sia depositata nella Tesoreria regionale o provinciale,, , perché frequentissimamente esistono diritti di terzi, usufruttuari, affittuari, titolari di servitù ecc. Difatti lei trova poi nei successivi articoli già considerate le possibili azioni di rivendicazioni di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, di indennizzo per miglioramenti da parte dei conduttori ecc. — veda queste varie ipotesi all'art. 36 — e allora è necessario naturalmente che, in attesa che queste situazioni di diritto vengano esaminate e definite, il denaro venga tenuto in serbo. Perché una volta pagato, l'espropriato potrebbe destinare il denaro a propri usi, consumarlo, diventando inafferrabile in sede di esecuzione, quando i diritti dei terzi fossero stati acclarati attraverso l'azione di cognizione. Quindi

ecco la regola: "deposito,,. Può darsi poi che non esistano queste situazioni o che esistano soltanto parzialmente; ecco allora l'articolo che stiamo votando il quale dice: "Il Giudice, Pretore o Presidente di Tribunale, investito di una domanda per il pagamento diretto e immediato, può autorizzare,,. Avrà guardato la situazione tavolare, se vi sono ipoteche, diritti reali, usufrutto o altro, avrà esaminato gli atti. Gli risulta che non esistono situazioni di terzi? Autorizza il pagamento immediato. Gli risulta che esiste una azione di terzi limitata al valore presumibile di una metà dell'indennizzo? Autorizzerà il pagamento diretto di metà. E così via.

Ecco il meccanismo ragionevole e prudente della legge che non è opera nostra (per non darci meriti che non abbiamo) ma che abbiamo preso dalla legge nazionale.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale - di Bolzano - S.V.P.): La Commissione ha sostituito a "può autorizzare,, il verbo "autorizza,, perché ha ritenuto che quando sono superate tutte le formalità il giudice deve autorizzare il pagamento diretto. E' logico che il Giudice autorizza sempre, qualora non vi siano impedimenti. Quindi vi è poca differenza fra le due cose, anzi la Commissione ha preferito il testo della legge statale.

PRESIDENTE: Allora poniamo in votazione lo emendamento che richiede di ripristinare la dizione "può autorizzare,, e di respingere il testo della Commissione che dice "autorizza,,: maggioranza favorevole, 1 contrario, 6 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 32: maggioranza favorevole, 1 contrario, 4 astenuti.

Art. 33

"Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati,,.

E' posto ai voti l'art. 33: unanimità.

Art. 34

"La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità si trasferisce all'espropriante dalla data della intavolazione o dell'archiviazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, che pronuncia l'espropriazione,,.

E' posto ai voti l'art. 34: unanimità.

Art. 35

"Il decreto che pronuncia l'espropriazione viene notificato dall'Ufficio di Presidenza, a spese dell'espropriante, a questo ultimo ed ai proprietari espropriati.

L'espropriante e i proprietari espropriati nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore

e territorio, ricorso contro la stima fatta dal perito e contro la liquidazione delle spese.

L'atto di opposizione deve essere intimato al Presidente della Giunta Regionale o Provinciale e all'espropriante, rispettivamente all'espropriato se la opposizione è proposta dall'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto ricorso contro la stima fatta dal perito, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 37,,.

NARDIN (P.C.I.): Non vedo perché si debba dire "Ufficio di Presidenza,,!... Non so neppure se esiste...

RAFFAELLI (P.S.I.): Diventa una denominazione formale.

NARDIN (P.C.I.): Non esiste un "Ufficio di Presidenza,, da definire così in una legge! E' la prima volta, dopo il Regolamento, che lo trovo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): E' lo stesso. Non sarà la Presidenza che lo fa, materialmente, ma un ufficio c'è.

NARDIN (P.C.I.): Si sa che non è il Presidente sempre a fare queste cose con il suo ufficio; ma lo "Ufficio di Presidenza,, mi sembra una cosa talmente nuova!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Omettiamolo e diciamo: "L'espropriazione viene notificata a spese dell'interessato,,.

NARDIN (P.C.I.): Così è giusto, come è detto nella legge nazionale del resto.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Omettiamo "Ufficio di Presidenza,,. Viene notificato e basta. La notifica può essere fatta anche per corrispondenza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Allora omettiamo "dall'Ufficio di Presidenza,,.

PRESIDENTE: Cinque minuti di sospensione.

(Ore 17,20).

Ore 17,30.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

E' posto ai voti la soppressione delle parole "dallo Ufficio di Presidenza,,: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 35: unanimità.

Art. 36

Le azioni di rivendicazione di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, di indennizzo per i miglioramenti da parte dei conduttori e tutte le altre azioni esperibili sui

fondi soggetti ad espropriazione non possono interrompere il corso di essa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

E' posto ai voti l'art. 36: unanimità.

Art. 37

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale o Provinciale che autorizza l'occupazione dei fondi e pronuncia l'espropriazione costituisce titolo valido per l'intavolazione o per l'archiviazione della proprietà al nome dell'espropriante.

La intavolazione, rispettivamente l'archiviazione e la voltura catastale deve essere fatta a cura dell'espropriante entro due mesi dalla notifica dei decreti di espropriazione. Decorso tale termine l'espropriato è autorizzato a provvedere a spese dell'espropriante alla intavolazione o alla archiviazione del decreto e alla voltura catastale.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei chiedere se non vi siano delle ragioni che si oppongono ad una abbreviazione di quei due mesi. E' già un miglioramento notevolissimo della situazione, rispetto alla situazione attuale, l'applicazione di questa legge, ma se si può migliorare ancora un po', tanto meglio; ad una nuova intavolazione è connesso il passaggio dei gravami e sgravi fiscali. Nel caso che citavo stamattina uno dei punti su cui gli espropriati non indennizzati sono più sensibili, è questo: che continuano a pagare le *ste ore* — così le chiamano loro — su parte del terreno che non hanno più; non solo non hanno avuto l'indennizzo, ma devono continuare a pagare le imposte. Perciò bisogna ridurre al minimo il termine, per non lasciare a carico dell'espropriato l'onere contributivo, sia pure di due mesi, perché possono coincidere con l'inizio del nuovo anno fiscale e quindi portare al mantenimento a carico dell'espropriato per un altro anno di tutte le imposte, che dovrebbero invece o essere cancellate o essere trasferite sul nuovo proprietario. Quindi, a meno che non ci siano ragioni che io non vedo — ed in tal caso prego la Giunta di esprimerle, — propongo che i due mesi siano ridotti ad un mese o a 15 giorni.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Volevo fare una rettifica formale: nel primo capoverso si dice: "per la intavolazione o la archiviazione,, quindi si dovrebbe mettere anche nel secondo comma una "o,, invece che "rispettivamente,,. In tutti due i casi "o,,.

PRESIDENTE: Cancellare la parola "rispettivamente,, e mettere "o,,.

NARDIN (P.C.I.): Nell'art. 53 della legge nazionale, al secondo comma, viene detto: "La trascrizione, la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno en-

tro 15 giorni a cura e a spese dell'espropriante,,. Perché vogliamo stabilire due mesi noi? 15 giorni si prevedevano nel 1865, ogni quarto di secolo cerchiamo di aumentare! . . . Queste volture sono soltanto una parte; agli effetti tributari poi può avvenire che gli atti agli uffici delle imposte vengono trasmessi con molta comodità, per cui l'espropriato rimane iscritto nelle cartelle esattoriali e a ruolo prima, per esempio all'Ufficio Imposte Dirette, magari per un anno, anche per due anni.

E' vero che ha diritto allo sgravio, ma grazie tante! Prima deve pagare, e poi viene rimborsato . . . Sarebbe più logico e giusto procedere sì alla voltura ma anche denunciare subito all'Ufficio Imposte il nome del nuovo proprietario, e ordinare la cancellazione dai ruoli delle imposte del nome dell'espropriato. Qui è un tecnico di imposte che può rispondermi, forse il cons. Vinante...

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): La legge statale aveva effettivamente previsto 15 giorni, perché si dice: "entro 15 giorni a cura e a spese dell'espropriante,,. Però questo termine è stato aumentato, in base al regolamento del vecchio catasto, a 30 giorni e successivamente a 60 giorni. E' inutile stabilire dei termini che non possono essere osservati, perché quando si emette il decreto di esproprio ci vogliono i piani e tutte quelle cose per poter essere iscritti nel libro fondiario e fare il distacco; il libro fondiario manda il decreto tavolare all'ufficio del catasto, ed il catasto esegue quelle modifiche che pervengono prima del 30 giugno di ogni anno, mentre le altre domande — come prescrive la legge sul catasto — che arrivano dopo il 30 giugno vengono prese in considerazione dall'ufficio delle imposte solo nel secondo anno. Dobbiamo tener conto anche delle leggi che sono connesse a questa. E' quindi inutile stabilire dei termini, che non possono essere osservati.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma di Raffaelli, Vinante, Nardin e Molignoni, che chiede di sostituire al secondo comma, alla seconda riga, le parole "2 mesi,, con "15 giorni,,. Se nessuno chiede la parola lo metto in votazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Con il sistema tavolare come funziona non si può.

PRESIDENTE: L'emendamento è respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli. E' posto ai voti l'art. 37: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 38

"Un estratto dei decreti accennati deve essere inserito d'ufficio nel termine di 10 giorni nel Bollettino ufficiale della Regione. Coloro che hanno pretese da far valere sull'indennità, possono impugnarla come insuffi-

ciente nel termine di giorni 30 successivi alla inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione e nei modi indicati nell'art. 34.

Decorso il termine suddetto senza che sia proposto ricorso, l'indennità si ritiene anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Il decreto deve inoltre venir pubblicato per estratto in due quotidiani della Provincia ed affisso all'albo pretorio dei Comuni dove sono stati situati i fondi espropriati,.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sarebbe bene mettere "nel cui territorio sono posti,.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Situati.

PRESIDENTE: Qui dice "dove sono situati i fondi da espropriare,.

NARDIN (P.C.I.): Perché qualcuno può pensare che i fondi siano sistemati all'albo pretorio...

PRESIDENTE: Ma "posti, dove?

RAFFAELLI (P.S.I.): Nel Comune, nel cui territorio...

PRESIDENTE: "Nel cui territorio sono situati i fondi espropriati... Se il Consiglio è d'accordo rinunciamo all'emendamento.

E' posto ai voti l'art. 38: unanimità.

Art. 39

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare delle indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, né sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito d'accordo il modo di distribuire le indennità, il Pretore o il Presidente del Tribunale competente per valore e territorio, autorizza lo svincolo e il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto. Con la domanda di autorizzazione al pagamento deve venir presentato al Pretore o al Presidente del Tribunale competente, un certificato del Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, attestante che non venne presentato alcun atto di opposizione.

In base ai decreti di autorizzazione al pagamento delle indennità rilasciati dal Pretore o dal Tribunale, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale ordina alla Tesoreria di effettuare i pagamenti delle somme depositate.

NARDIN (P.C.I.): Ci sono dei casi, mi raccontava prima privatamente il dr. Erckert, che hanno portato

per anni al deposito di somme che non sono state poi versate, perché c'era un gruppo di vecchi proprietari che non si sono messi d'accordo per non so quali ragioni; però ad un bel momento di questo accordo che cosa succede? Due interessati non si trovano d'accordo per una questione non importante, la somma rimane là? Ci sarà pure qualcuno che con una certa discrezione dovrà dirimere la vertenza...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): L'autorità giudiziaria.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): L'autorità giudiziaria.

NARDIN (P.C.I.): Se non si trovano d'accordo per una questione di poco conto allora che cosa avviene? Un ricorso da una parte o dall'altra? Che cosa avviene?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): Una causa...

NARDIN (P.C.I.): Una causa in qualsiasi caso? Anche se la questione è di poco conto?

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): E' un bene comune indiviso che deve essere ripartito dall'autorità giudiziaria.

ERCKERT (Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano - S.V.P.): Se le parti non si concordano sulla ripartizione della indennità, allora è il giudice, Pretore o Presidente del Tribunale, che può, su istanza dell'interessato, ordinare il pagamento parziale, lasciando il deposito necessario a cauzione, a garanzia dei diritti in contestazione.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 39: unanimità.

Art. 40

"Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili,.

E' posto ai voti l'art. 40: unanimità.

L Commissione propone di cambiare il titolo del Capo VI° nel seguente modo: "DISPOSIZIONI CIRCA I BENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONI DI SPETTANZA DEI MINORI, INABILITATI, INTERDETTI, ASSENTI, PERSONE GIURIDICHE ED ALTRE PERSONE.

E' posto ai voti questa modifica: unanimità.

Art. 41

"Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, si trovano beni appartenenti a minori, ina-

bilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche o ad altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità della alienazione forzata di tali beni, non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dagli articoli precedenti,...

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che per l'esattezza logica oltre che formale dell'articolo si dovrebbe dire: "per i fondi da espropriarsi indicati ecc.,,,"

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Valgono le disposizioni seguenti.

RAFFAELLI (P.S.I.): ... valgono le disposizioni seguenti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): No, la dizione così com'è, anche se letteralmente pare un assurdo, deve essere mantenuta, perché si tratta di minori, interdetti, assenti, corpi morali ecc., per la tutela dei quali il Codice Civile ed altre leggi complementari dettano un complesso di norme per quanto riguarda l'amministrazione dei loro beni. Con ciò si vuole affermare quindi che le procedure normali previste per questi bisognosi di tutela non valgono, altrimenti si potrebbe pensare che valgono quelle e queste sommate assieme. Ecco la funzione di una dizione che letteralmente stride, ma che ha la sua ragione di essere.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 41: unanimità.

Art. 42

"Il padre o la madre esercente la patria potestà, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente, possono nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 17, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dal giudice tutelare o dal Tribunale.

Trattandosi di beni spettanti a Comuni o ad altri enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, la accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti alla approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessario alcuna approvazione per la accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia,,"

RAFFAELLI (P.S.I.): Nella seconda riga si dice: "I tutori, amministratori delle persone o degli enti indicati all'articolo precedente,," ma nell'articolo precedente si parla di persone e di corpi morali che non sono persone! ...

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Nella nuova dizione si parla di persone giuridiche.

RAFFAELLI (P.S.I.): Scusi, non avevo visto.

PRESIDENTE: Il nuovo titolo parla di persone giuridiche.

E' posto ai voti l'art. 42: unanimità.

Art. 43

Al posto dell'art. 43 come proposto dalla Giunta, la Commissione propone un articolo che suona così:

"Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti alle persone indicate nell'art. 40, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili,,"

E' posto ai voti l'articolo preletto: unanimità.

Vi è un nuovo articolo proposto dalla Commissione — 43 bis — che poi diventerà 43:

"Trattandosi di beni appartenenti ad enti ecclesiastici l'espropriante, prima del deposito di cui all'art. 5, deve darne avviso alle competenti autorità tutorie, alle quali inoltre — contemporaneamente al deposito del piano di esecuzione — l'espropriante deve trasmettere copia degli atti da notificare agli espropriandi a sensi dell'art. 11. Le autorità tutorie, che sono quelle contemplate dall'art. 12 della legge 27-5-1929, n. 848, possono presentare direttamente le loro osservazioni,,"

NARDIN (P.C.I.): Questo è già previsto dalla legge del 1929 e dal Concordato Lateranense. A che scopo inserirlo qui? Mi pare che la Giunta, quando ha elaborato ...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Il testo è del 1865!

NARDIN (P.C.I.): Il testo del 1865 non poteva parlare del Concordato, ma quanto è contenuto nella legge del 1929 e nel Concordato vale, per cui è un di più, è una pura formalità inserire questo articolo, quindi, anche se non ci fosse questo articolo, bisognerebbe, quando si tratta di beni appartenenti ad enti ecclesiastici, prima del deposito, darne avviso alle competenti autorità tutorie, ecc. Anche senza l'articolo che qui si propone, questa proposta viene praticamente attuata. Non capisco il perché di questa proposta: se vale la legge del 1929 e il Concordato, non so perché deve essere aggiunto questo articolo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): La disposizione si rende necessaria agli scopi precisati nella disposizione stessa, cioè per far sì che la autorità tutoria dell'ente ecclesiastico, la quale a sua

volta è facoltizzata a presentare osservazioni. La disposizione si rende necessaria in quanto si attua un trasferimento di competenza dallo Stato alla Regione. Esiste una pronuncia, una sentenza del Consiglio di Stato del 12 luglio 1939 in cui, considerando in base alle disposizioni del Concordato e della legge di attuazione, i beni ecclesiastici come beni pertinenti a un servizio pubblico, dichiarava la illegittimità dell'espropriazione di un immobile destinato a pubblico servizio che non era stato preceduto dall'accordo con l'amministrazione dalla quale il pubblico servizio dipende o, in difetto dello accordo, dall'autorità competente a risolvere i conflitti fra le varie amministrazioni dello Stato e cioè dal Capo dello Stato. Ora, con il trasferimento della competenza in materia di espropriazioni non a carico dello Stato — e qui si tratta di enti che non sono lo Stato, pur essendo dichiarati enti che assolvono anche un servizio pub-

blico — con il trasferimento della competenza dallo Stato alla Regione non si può ammettere che si sovrapponga un altro organo a derimere un eventuale conflitto fra l'Ente Regione che ha la potestà legislativa primaria, e quindi corrispondente potestà amministrativa, e un terzo ente che non è lo Stato. Quindi, chiarito questo punto, era necessario ammettere che per lo meno le autorità tutorie di questi enti ecclesiastici, siano avvertite formalmente e abbiano la facoltà di presentare le loro osservazioni.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo: maggioranza favorevole, 1 astensione.

Si riprende martedì, alle ore 9,15. — La seduta è tolta.

(Ore 18,20).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari.

